PONTIFICIA UNIVERSITAS GREGORIANA

Aspetti giuridici degli Ospedali di Roma secondo le Bolle Pontificie

Auctore

P. Benedicto ab Aletrio O. F. M. Cap.

Excerpta ex Dissertatione ad Lauream
in Facultate Juris Canonici
Pontificiae Universitatis Gregorianae

VITERBO 1950

CATHOLIC UNIVERSITY
OF AMERICA LIBRARY
Washington, D. C.

Vidimus et approbamus

Romae, ex Pontificia Universitate Gregoriana
die 10 Julii 1950

P. RAYMUNDUS BIDAGOR, S. I
P. JOANNES M. RESTREPO, S. I.

Nihil obstat ex parte Ordinis

Romae die 7 Junii 1950

Fr. HIPPOLYTUS a VETRALLA
Minister Provincialis O. F. M. Cap.

Imprimatur

Viterbii, ex Nostro Palatio Episcopali,
die 29 Julii 1950

† ADELCHIO ALBANESI Ep. Viterbien.

PREFAZIONE

Gli Arciospedali di Roma, monumenti vetusti per età e insigni per storia ed arte, in confronto di altre istituzioni caritative, ebbero il singolare vantaggio di essere l'oggetto preferito di interessanti monografie. L'origine del primo grande nosocomio quasi avvolto nella leggenda, la vastità dei locali adibiti, la fastosità decorativa, lo sviluppo artistico che nel Rinascimento raggiunge il suo massimo splendore, l'attivo e prodigioso apostolato ivi svolto da uomini eminenti per santità come Camillo De Lellis e Filippo Neri, e infine la munificenza papale esplicata in una forma di interessamento mai visto nell'antichità, sono tutti fattori che hanno favorito quella ricca e studiosa ricerca del nuovo e dell'originale, che ha reso i luoghi cari alla pietà umana, altrettanti centri di attrazione nella scienza e nella cultura.

Senonchè nella bella fioritura di opere, egregie nella forma e nel contenuto, non ve n'è una sola che si allontani decisamente da criteri di esposizione, i quali trattati sotto l'aspetto evoluzionistico o come contributo caritativo, o anche nel loro apparato organizzativo e ornamentale, sono e rimangono criteri essenzialmente storici. Per contro l'Ospedale romano in qualità di ente giuridico, voluto e creato dalle Bolle Pontificie, non ha avuto — a nostro avviso — letteratura di sorta, il che è di certo una lacuna tanto grave quanto singolare per chi apprezza l'importanza della questione.

Indubbiamente gli Arciospedali di Roma sovrabbondano di storia in modo veramente speciale. Sorti quasi tutti in tempi densi di avvenimenti politici, offrono lati sempre nuovi e sempre attraenti alle ricerche e invogliano o richiamano l'attenzione dello studioso.

Non per questo però deve ritenersi che una materia di studio così vasta, possa essere esaurita ripetendo, con ritrovati più o meno originali, le notizie che segnano la data di nascita di questi grandi stabilimenti caritativi, o la loro funzione provvidenziale o sociale, oppure — nella forma migliore — valorizzando le stesse istituzioni in base a concetti più universali, inquadrando cioè con mente equilibrata e avulsa da idee preconcette, i tempi e le persone negli avvenimenti e nei fatti storici. Queste pur essendo cose utilissime per orientare il profano nella ricostruzione dell'ambiente ideale che vide tali istituzioni fin dall'inizio apportatrici di benessere ed espressione purissima di fattiva e concreta solidarietà umana, sono divenuti col tempo motivi tradizionali e perciò stesso privi di originalità costruttiva.

Il desiderio pertanto di cogliere aspetti diversi da quelli ai quali ci ha abituati la suaccennata letteratura e presentare gli Arciospedali romani al di fuori del campo essenzialmente storico, ha dato vita al presente lavoro. Il quale però essendo un semplice tentativo di valorizzare le Bolle Pontificie emanate per essi, non ha e non può avere pretese decisive nella trattazione scientifica e nella ricerca di documenti. Esso deve considerarsi solo un contributo di studio inteso a sorprendere e ricavare da quei documenti papali importantissimi e, in materia, mai sfruttati, gli elementi necessari e sufficienti per mostrare negli Ospedali un solido inquadramento giuridico dovuto a speciali disposizioni, le quali non di rado ostentano una singolare indipendenza dal diritto comune del tempo. Per tal motivo la Bolla Pontificia acquista per il nostro scopo la prerogativa di legge e anche se qua e là per completare le disposizioni bollari ci siamo serviti di notizie desunte dall'Archivio di Stato di Roma o dalle opere dei canonisti, essa rimane sempre il vero ed unico fondamento sul quale si appoggia la presente dissertazione.

Le inevitabili imperfezioni che saranno riscontrate nel nostro lavoro, serviranno a illuminarci per una opportuna rettifica di esposizione ed eventualmente di idee; ma noi ci riterremo soddisfatti se col nostro modesto tentativo, saremo stati capaci di stimolare altri a trattare con più competenza un prezioso materiale che si presta mirabilmente a studi utilissimi e ancora inesplorati.

COSPETTO GENERALE DELLA DISSERTAZIONE

La dissertazione si apre con una Introduzione storica, la cui idea centrale è quella di dimostrare che l'Ospedale, come opera di beneficenza, è una creazione del Cristianesimo. Dopo aver dato un rapido sguardo alle forme di beneficenza dei popoli più evoluti dell'antichità precristiana, si è stabilito un termine di paragone con l'antichità cristiana tutta pervasa dallo spirito di carità che sbocciava sempre in multiformi opere di bene. Le prime forme concrete di questa carità in favore degli infermi, furono l'*Ospizio*, le *Domuncole* e più tardi i *Nosocomi*, primo fra tutti quello di Fabiola, presso Ostia, assai lodato da S. Girolamo. Successivamente sono state ricordate altre fondazioni, quelle del patriziato romano convertito alla nuova fede, e quelle numerosissime dei Papi, fino al tempo di Innocenzo III, che dà vita al primo grande Ospedale romano denominandolo " S. Maria in Saxia ".

Fatta quindi conoscere nelle sue vicende storico-sociali l'origine dell'Ospedale di S. Spirito e accennato alle altre similari istituzioni succedutesi in Roma sempre per interessamento diretto o per ispirazione dei Sommi Pontefici, è stato preparato, per così dire, il terreno sul quale poi si vedrà come siasi esplicato l'interessamento pontificio attraverso provvide istituzioni giuridiche.

La materia della dissertazione propriamente detta è stata svolta in cinque capitoli, ciascuno dei quali suddiviso in numeri e paragrafi.

Il primo Capitolo è una sommaria illustrazione del concetto e della dottrina riguardante gli Ospedali nel diritto delle Decretali, con riferimenti e confronti al diritto canonico vigente. Assolutamente parlando questo Capitolo non è necessario alla Dissertazione, la quale si propone solo di presentare gli Ospedali inquadrati in un sistema giuridico particolare e non nel diritto comune; per questo la trattazione della materia è stata sommaria e senza pretese dottrinali. Tuttavia si è creduto conveniente preporlo agli altri capitoli perchè risaltino evidenti le disposizioni già sancite per gli Ospedali in genere nel diritto comune e quelle sancite poi per gli Ospedali di Roma, così che stabilito il confronto sia facile rilevare e la novità di alcune istituzioni, e l'importanza che esse assumono nel diritto particolare e privilegiato.

Col Capitolo secondo si entra nel vivo dell'argomento, che sarà svolto attraverso un'accurata analisi delle Bolle Pontificie. Di queste Bolle riguardanti gli Ospedali romani, si fa un ampio accenno nel paragrafo primo, considerandole non solo come soggetto immediato dell'analisi, mà anche nel loro numero, nel loro scopo e soprattutto nel loro valore giuridico in ordine alla vita degli Ospedali stessi. Interessante è la descrizione di molti documenti

inediti; e non meno interessante il tentativo di ricostruzione del loro numero, desunto da vari documenti di archivio, egualmente inediti.

Il paragrafo 2° parla della evoluzione giuridica della personalità degli Ospedali di Roma, dal secolo XIII al secolo XVIII. In base al diritto comune del tempo era cosa certa che gli Ospedali di Roma, come tutti gli Ospedali eretti dall'autorità ecclesiastica, godevano della prerogativa della personalità morale, anche se la terminologia delle Decretali non era così precisa come quella del Codice; ma si è voluto vedere in qual modo lo stile bollare l'avesse delineata nell'esercizio pratico delle disposizioni. Si trattava anche qui di una ricostruzione giuridica, per la quale, non essendo espliciti i termini nei documenti, è stata desunta la sostanza e le intrinseche qualità dell'Istituto, da disposizioni occasionali e da vicende storiche. Per facilitare l'indagine e per meglio rimarcare l'evoluzione, la personalità è stata esaminata raggruppando i documenti pontifici in tre periodi di tempo che vanno dalla fondazione dell'Ospedale di S. Spirito a Pio IX, toccando tappe di grande valore giuridico, come l'energica riforma ospedaliera operata da Eugenio IV e perfezionata da Sisto IV, nonchè il Concilio di Trento, per terminare con le leggi eversive del 1870. L'ampia indagine ha dato risultati, sotto certi aspetti, sorprendenti, perchè in tal modo è stato possibile presentare gli Ospedali di Roma nella loro chiara figura di persone morali. A complemento di questo paragrafo sono state aggiunte le vicende che hanno condotto a riunire i singoli istituti ospedalieri in un'unica personalità giuridica, sia sotto l'influenza pontificia, sia sotto l'amministrazione civile.

Il Capitolo III: « Regime direttivo e amministrativo » è il centro di tutta la dissertazione, attorno al quale si giustificano e si muovono le altre istituzioni. Data la sua particolare importanza è stato scelto e riportato integralmente nelle pagine seguenti. Merita peraltro qualche dilucidazione. Avendo dovuto parlare della Precettoria romana, non si poteva sorvolare sulla Commenda, che ad essa fu aggiunta. È facile intuire l'importanza del nuovo istituto, tuttavia non altrettanto facile é stata la ricostruzione del medesimo, non ostante accurate ricerche, risultate infruttuose fuori del regime bollare. Tutto ciò che è stato possibile dire in merito è pura deduzione dall'indagine fatta sui numerosi documenti papali, e le conclusioni alle quali siamo pervenuti, non dovrebbero essere molto lontane dalla certezza, sebbene siano state presentate con la dovuta riserva.

Tutta l'altra materia che completa questo capitolo — specialmente la pratica forense e la capacità giuridica — avrebbe meritato singole trattazioni in capitoli separati, dato il largo margine che occupa nelle Bolle e in altri documenti di archivio e l'importanza che di riflesso procurava agli istituti ospedalieri. I pochi paragrafi sotto i quali tale materia è stata racchiusa, offrono però un sufficiente criterio di valutazione e — ciò che più conta — mantengono la dissertazione nel limite impostosi, quello cioè di semplice indagine ricostruttiva, che — sebbene tentata per la prima volta — non può avere pretese scientifiche definitive.

Il Capitolo IV è una logica deduzione delle separate analisi dei capitoli precedenti. È il capitolo che, insieme al V che tratteggia la condizione giuridica dei cappellani, dà una certa vitalità e un tono di attualità alla dissertazione. La condizione privilegiata degli Ospedali di Roma è stata suddivisa in due parti principali, di cui una si occupa dei privilegi spirituali (Indulgenze) e l'altra dei privilegi di ordine temporale (Esenzioni). Le indulgenze costituiscono il capitale spirituale degli istituti ospedalieri e però occupano una parte considerevole nella vita giuridica dei medesimi e conseguentemente nella nostra dissertazione. In un esame espositivo come il nostro non si è ritenuto sufficiente il semplice accenno di tali favori spirituali, ma sono stati riportati gli stessi documenti, alcuni dei quali per esteso. Ne è risultato un numero di pagine in sè abbastanza rilevante, attraverso le quali è agevole pervenire alla persuasione che tutto il sistema inventato per la diffusione delle stesse indulgenze e anche le stesse vicende alle quali furono sottoposte e succintamente riferite nella dissertazione, era improntato a una complessa necessità della vita dell'Ospedale, per cui rimane giustificato il largo e generoso interessamento pontificio.

Maggior importanza pratica riveste il principio della esenzione personale e locale, del quale ci siamo occupati diffusamente, lasciando da parte tutti gli altri non pochi privilegi materiali. La sua importanza proviene soprattutto dal fatto veramente notevole che anche dopo la promulgazione del Codice J. C., può richiamarsi in vigore. Come per le Indulgenze così anche per le esenzioni, si riscontra nelle Bolle un largo margine. Almeno due terzi delle medesime accennano a questo privilegio. Ed è assai significativo che l'ultima Bolla ospedaliera, che si occupò ex professo di materia privilegiata, non è altro che un ampliamento del pensiero e della concessione innocenziana, cioè della prima Bolla emanata per gli Ospedali di Roma.

Questo importante istituto giuridico ha subito nella dottrina bollare un vero processo evolutivo, non circa la dottrina in se stessa, ma circa l'applicazione e l'estensione, giacchè la concessione inizialmente personale divenne col tempo mista, ponendo sotto l'immediata dipendenza del Papa persone e luoghi e favorendo una preziosa autonomia giurisdizionale che di fatto giovò grandemente all'azione direttiva negli istituti, sotto il duplice aspetto sociale e caritativo. La nostra esposizione ha voluto rispecchiare l'importanza che a tale privilegio hanno dato i Pontefici romani, i quali alternandosi alla suprema cattedra, si sentivano quasi in dovere di ripetere in ogni Bolla la concessione dell'esenzione con espressioni inequivocabili. Per tal motivo pur non allontanandoci dall'analisi obbiettiva, non potevamo fare a meno di concedere il dovuto spazio e mettere nella sua giusta luce quello che merita il nome di massimo privilegio degli Ospedali.

Il Capitolo V è anche l'ultimo della dissertazione. Nel sistema caritativo inventato dai Pontefici, l'assistenza spirituale era sotto molti aspetti la condizione indispensabile di numerose concessioni. Considerando che nei primi secoli della loro esistenza gli Ospedali erano diretti e amministrati dagli stessi

ministri spirituali, appare del tutto logica la collocazione di questo capitolo dopo quelli del regime direttivo ed amministrativo e dei privilegi.

Il Capitolo V è conformato a questo schema razionale: esiste negli Ospedali, in forza di diritto pontificio, una istituzione assistenziale — tale istituzione ha perseverato col passare del tempo e nonostante l'alternarsi dei titolari — i ministri di questa istituzione partecipano di particolari attribuzioni concesse alla stessa assistenza, per cui devono e possono godere *specifice* e *ministerialiter* dei vantaggi e dei diritti propri — dunque hanno una personalità distinta, una figura giuridica *sui generis,* almeno *ratione privilegii.*

In concreto ai ministri degli Ospedali è stato concesso tutto ciò che i Pontefici stimarono opportuno per l'ordinario e pacifico svolgimento del loro ufficio. La formula che si riscontra nei documenti é quella stessa che, fuori dei medesimi, viene ripetuta quando si tratta del ministero pastorale: *cura animarum* o altra equivalente. Certamente tale formula per se stessa non significa singolarità di concessione; ma la singolarità della concessione balza evidente dal parallelismo che abbiamo stabilito tra quello che il privilegio concede ai ministri dell'Ospedale e quello che ai curati spettava in forza del diritto comune allora vigente e che notoriamente era esigentissimo e molto stretto in fatto di amministrazione di sacramenti. Anche in questo capitolo l'analisi delle Bolle ci ha guidato nei minimi particolari e ci ha permesso di concludere che ai ministri spirituali dell'Ospedale è demandata una vera cura pastorale da esplicarsi in funzioni ben determinate, non dissimili nè contrarie a quelle dei parroci. L'unica differenza veramente sostanziale consiste nel principio in forza del quale le rispettive funzioni si svolgono, poichè il parroco agisce dietro le disposizioni del diritto comune, il cappellano invece in virtù del diritto privilegiato.

Il Capitolo è completato da una disquisizione sulla precisa figura giuridica del cappellano. La materia non è attinta dalle disposizioni bollari, e pertanto è stata trattata sotto l'aspetto teoretico seguendo la dottrina di insigni canonisti — quali il Card. De Luca, Sabellio, Bouix — nonchè la giurisprudenza canonica in genere e della Curia romana in specie. Infine si è concluso auspicando un *jus condendum,* che rivedendo tutta la posizione giuridica degli Ospedali e dei loro ministri spirituali e accomodandola alle mutate condizioni dei tempi, dia nuova vitalità alla Bolla ospedaliera, affinchè questa, dopo aver diffuso tanto benessere in quegli istituti di squisita carità cristiana, non sia condannata a rimanere in perpetuo oblio tra i vetusti monumenti degli archivi.

INDICE GENERALE DELLA DISSERTAZIONE

PREFAZIONE . . . . . Pag. I-V
BIBLIOGRAFIA . . . . . » VI-XIX

INTRODUZIONE STORICA: GLI OSPEDALI PRIMA E DOPO IL CRISTIANESIMO.

1 - Antiche beneficenze . . . . . Pag. 1
2 - Il Cristianesimo e i primi Ospedali . . . . . » 8
3 - Il pauperismo e i Papi . . . . . » 25
4 - Una fondazione provvidenziale . . . . . » 33
5 - Conclusione . . . . . » 45

GLI OSPEDALI E LE BOLLE PONTIFICIE

Ambito della questione . . . . . » 51

Cap. I - GLI OSPEDALI IN GENERE NEL DIRITTO CANONICO

1 - Causa pia e istituto non collegiale . . . . . » 53
2 - Definizione . . . . . » 56
3 - Specie diverse . . . . . » 60
4 - Personalità . . . . . » 63
5 - Regime giuridico . . . . . » 69
a) Erezione . . . . . » 70
b) Amministrazione . . . . . » 72
c) Competenze dell' Ordinario . . . . . » 74
d) Estinzione . . . . . » 80

Cap. II - REGIME GIURIDICO DEGLI OSPEDALI DI ROMA

1 - Le Bolle Pontificie . . . . . » 82
2 - Presupposti giuridici: Personalità . . . . . » 92
I Periodo . . . . . » 94
II Periodo . . . . . » 99
III Periodo . . . . . » 110

Cap. III - ORDINAMENTO DIRETTIVO E AMMINISTRATIVO

1 - Rettoria e Precettoria . . . . . » 122
2 - Consiglio direttivo . . . . . » 130
3 - La Commenda . . . . . » 135
4 - I Priorati . . . . . » 143
5 - Amministrazione . . . . . » 150
6 - Pratica processuale . . . . . » 106
7 - Notaro e capacità giuridica . . . . . » 162
8 - Capacità giuridica . . . . . » 172

Cap. IV - CONDIZIONE PRIVILEGIATA

1 - Concessioni generali . . . . . » 178
2 - Privilegi spirituali . . . . . » 186
I Concessione . . . . . » 188
II Comunanza di favore . . . . . » 210
III Diffusione . . . . . » 213
IV Vicende giuridiche . . . . . » 215
3 - Le esenzioni . . . . . » 221

Cap. V - ASSISTENZA SPIRITUALE E CAPPELLANI

1 - Istituzione . . . . . » 238
2 - Successione storica dei Cappellani . . . . . » 243
3 - Incombenze specifiche . . . . . » 250
4 - Jus funerandi e Matrimonio . . . . . » 263
5 - Figura giuridica dei Cappellani . . . . . » 273
6 - I Cappellani e i Parroci . . . . . » 280

ORDINAMENTO DIRETTIVO E AMMINISTRATIVO

DEGLI OSPEDALI DI ROMA

La materia delle Costituzioni pontificie, di cui ci occupiamo, non è limitata da nessuna preconcetta disposizione. I Pontefici prendono la cura degli ospedali in ogni senso e in tutti i campi, così che nelle loro Bolle, accanto alle disposizioni giuridiche e disciplinari, spesso si vedono aggiunte disposizioni e provvedimenti di ordine amministrativo, richieste da una determinata circostanza.

La quasi totalità delle Costituzioni parla di privilegi, concessioni, favori: cose delle quali ci occuperemo nel Capitolo seguente; altre invece, pur non trascurando disposizioni del genere, contengono una complessa materia caratteristica che merita una particolare trattazione.

1. - Rettoria, Precettoria e Priorati

Innocenzo III nelle sue prime Bolle ospedaliere dirette a Guido di Montpellier, per indicare il Capo dell'Ospedale, usa queste intestazioni: « Rectoribus et Fratribus S. Mariae in Saxia », « Guidoni Magistro S. Mariae in Saxia... eiusque Fratribus » (1).

Le due qualifiche qui nelle parole e nell'intenzione di Innocenzo e dei suoi immediati successori, non significano diverse incombenze.

Il Rettore dell'Ospedale era il Maestro Generale dell'Ordine di S. Spirito e viceversa; in altre parole la direzione dell'Ordine e

(1) La prima Bolla indirizzata « Guidoni Rectori » è del 1° Luglio 1198 e incomincia « Cum sitis ».

dell'Ospedale era accentrata in una sola persona che con l'andare del tempo prese il nome di Precettore, prima, e poi Commendatore (2).

Gregorio IX infatti nel 1228 ricordando la fondazione e le disposizioni di Innocenzo III, suo zio, così si esprime: « ..... ibi caput et magisterium totius Ordinis nostri perpetuo perseveret. Ita quod Magister hospitalis illius praesit universis Fratribus tam praesentibus quam futuris Ordinis memorati, omnesque sibi teneantur impendere oboedientiam et reverentiam regularem » (3).

Per lungo tempo le Bolle non danno altro titolo che faccia sospettare nuove istituzioni. Onorio IV nel 1285 e il suo successore Nicola IV nel 1289, chiamano per la prima volta col nome di Precettore il Generale dell'Ordine di S. Spirito (4), ma non consta che al nome corrispondessero incombenze speciali o un significato diverso da Maestro e Rettore, perchè fino a Gregorio XI e, sebbene più raramente dopo di lui, i termini vengono usati promiscuamente.

Con Eugenio IV (1431) incomincia a introdursi nelle Costituzioni Pontificie una terminologia più marcata, sebbene non si possa dire che l'antica fosse definitivamente abbandonata.

Nelle Costituzioni di questo Pontefice si parla con una certa frequenza di precettoria, non solo, ma nelle di lui Bolle i luoghi dipendenti dall' Ospedale vengono per la prima volta chiamati Priorati.

Certamente già al tempo di Eugenio IV, la posizione giuridica della precettoria romana e delle altre precettorie minori o priorati, dovettero essere regolate almeno dalle norme del diritto vigente, sebbene dalle Bolle di questo tempo non si possa dedurre nulla nè pro ne contro; nondimeno la vera indole giuridica della precettoria con le relative incombenze secondo la mente dei Papi, appare già stabilita in una interessante Bolla di Sisto IV. Ivi il Pontefice, quantunque incidentalmente, dà una netta fisionomia giuridica ai priorati di S. Spirito considerandoli benefici *manuali* e *ad nutum* del precettore romano, riservandone al medesimo la stessa colla-

---

(2) BALUZE: Epistolarium Innocentii III - T. II, t. II, lib. II, cp. 104.

(3) Cost. « Felicis recordationis ». B. H. p. 13.

(4) « Caput et Magister praedicti Ordinis perpetuo in Urbe apud dictum hospitale S. Spiritus in Saxia perseverare, ita quod illius *praeceptor*, eiusdem Ordinis Generalis existat Magister » - Nicola IV - Cost. « Pastoralis officii » del 1454 - B. H. p. 152.

zione e cassando, ove occorresse, qualunque privilegio contrario (5).

In un'altra Bolla, ancora Sisto IV, indica la natura della stessa precettoria romana, che chiama *conventuale* e capo della Religione di S. Spirito (6).

Ora nell'antico diritto, la differenza tra i due concetti era profonda, perchè il beneficio conventuale, negli Ordini regolari, era in relazione con l'esercizio dell'autorità. Precettoria o priorato conventuale, era così in certo modo in opposizione a precettoria o priorato claustrale: al primo era annessa l'autorità abbaziale, per cui i Pontefici riservavano a sè la collazione; al secondo l'autorità locale in dipendenza del primo. Inoltre il priorato conventuale non solo era perpetuo, secondo la natura oggettiva del beneficio; ma era anche inamovibile, così che per la rimozione del titolare dovevano verificarsi i casi espressi dal diritto e si richiedeva un vero processo canonico; al contrario la precettoria o priorato claustrale era sempre *manuale* e perciò amovibile ad *nutum* (7).

Da ciò si comprende perchè i Pontefici in genere e Sisto IV in modo speciale si preoccupassero di ribadire la supremazia del precettore romano, comminando gravissime pene a tutti gli altri precettori che avessero osato ribellarsi a lui (8).

Si spiega ancora l'intervento del Pontefice nell'elezione del precettore romano, considerata a buon diritto di grande importanza (9).

---

(5) « Etsi ex debito » del 1473 « ... Decernentes motu et scientia similibus, omnia et singula hospitalia, domos, praeceptorias, oratoria, prioratus, ecclesias, capellas, membra, seu beneficia dicti hospitalis et ad eo dependentia *manualia esse* et illa pro tempore obtinendas pro solo nutu moderni e pro tempore existentis ipsius nostri hospitalis praeceptoris praedicti... quodque nullus de hospitalibus, domibus, beneficiis, praeceptoriis, oratoriis, prioratibus, etc... praeter praeceptorem praedictum ad quem dumtaxat illorum collationem, provisionem, praesentationem... pleno iure pertinere volumus, providere possit ». B. H. p. 172 s.

(6) Const. « Religionis zelus » del 13 Feb. 1483. Le stesse espressioni dopo Sisto IV verranno usate continuamente dalle Costituzioni. Confrontare specialmente le seguenti: « Personam tuam » (1528) di Clemente VII; « Apostolicae Sedis » (1556) e « Grata devotionis » (1556) di Paolo IV; « Inter praecipuas » (1577) di Gregorio XIII ecc, nel B. H.

(7) Cap. 5 e 52 De praeb. et dignit. - in VI. Cf. MORONI o. c. vol. 55, p. 245; SIMEONE G. - Lezioni di Dir. Can. (Napoli 1898) vol. II, p. 22.

(8) Cf. Const. « Etsi universis » del 23 Genn. 1476 e l'altra di Innocenzo VIII « Etsi de universis » 17 Febbr. 1488, che è dello stesso tenore. B. H. pp. 181 e 244 ss...

(9) Sisto IV nelle sue costituzioni esorta i suoi successori a provvedere l'Ospedale di un precettore idoneo in caso di vacanza (Cf. « Illius qui pro Dominici » in B. H. pag. 206) e lui stesso dopo la morte di Innocenzo Flavio della Rovere, elegge Pio de' Medici della Rovere, già monaco benedettino di S. Paolo, riservando per sè e per i suoi successori, qualunque ulteriore elezione nella medesima carica. Vedi « Religionis zelus » B. H. p. 219 ss.

La condizione della precettoria *qua conventualis*, è certamente una condizione di preminenza, tuttavia essa risulta ancora meglio se si analizza più intimamente la sua struttura sulla base di altre innovazioni.

Il fatto che al precettore fu ingiunto di rimanere sempre nell'Ospedale — « in illo resideat » — e, in virtù di santa obbedienza, gli fu comandato di aver cura dei fanciulli esposti ([10]), significa che il beneficio oltre che residenziale, era in certo modo e in *foro externo* anche curato ([11]). Inoltre il titolare del medesimo beneficio era autorizzato a dichiarare contumaci e conseguentemente incorsi nella scomunica fulminata dal Pontefice, tutti coloro che si fossero rifiutati di ricevere o avessero ostacolato l'opera dei Commissari e dei Nunzi, spediti espressamente per la raccolta dei fondi di sussistenza necessari ai ricoverati ([12]); a lui spettava anche la visita annuale a tutti i luoghi e membri dipendenti dall'Ospedale e in tale circostanza non solo poteva correggere, ma, ove fosse stato necessario, doveva rimuovere dall' ufficio gl' indegni e sostituirli con i più idonei ([13]).

Con Leone X la precettoria romana acquista maggiore prestigio, con la facoltà, concessa per primo ad Alessandro de' Neroni, fiorentino, eletto da poco a precettore, di indossare vesti di colore paonazzo, come i prelati di corte. L'innovazione era così motivata: « Nos eundem Alexandrum ut honestius coram Nobis comparere et cum aliis familiaribus nostris equitare possit, specialis honoris et favoris praerogativa decorare volentes... motu proprio, non ad ipsius Alexandri vel alterius pro eo Nobis super hoc oblata petitionis instantia, sed de nostra mera liberalitate, eidem Alexandro, quoad vixerit et successoribus suis domus hospitalis huiusmodi Praece-

(10) Const. « Religionis zelus » B. H. p. 223.

(11) FERRARIS - o. c. v. Beneficium. n. 19: « Secundo, ratione annexae curae animarum, administrationis et aliorum jurium, dividuntur in beneficia curata et non curata. Beneficia curata sunt quae habent annexam curam animarum; et beneficia non curata illa quibus nulla animarum cura est annexa. Beneficia curata duplicis sunt generis, scilicet alia quae habent curam animarum in foro externo, seu contentioso, quatenus habent iurisdictionem visitandi, corrigendi, excomunicandi et alia praestandi... ». Cf. B. H. p. 307 e 420: « eique cura etiam iurisdictionalis immineat animarum... ».

(12) Cf. il Breve: « In apostolicae Sedis » del 29 marzo 1515 § 4 - B. H. p. 283 - confermato da successivo Breve « Noveritis quod » del 10 ottobre dello stesso anno - B. H. p. 294-295; cf. anche la Cost. « Si in universa » di Giulio III - B. H. p. 398.

(13) Leone X. Const. « Salvator Dominus » B. H. p. 265 e Giulio III, Cost. cit., p. 391.

ptoris pro tempore existentibus ut vestimenta cuiuscumque coloris, praesertim panni pavonatii obscuri et camelosi eiusdem coloris per Episcopos deferri solita, deferre et aliis vestiri » ([14]).

2. - Consiglio Direttivo

Il prestigio della Precettoria, se da parte dei Pontefici veniva amorosamente curato, fino a creare concessioni assolutamente originali nella storia dei benefici, da parte dei precettori non sempre si corrispose alle aspettative dei Papi e alla dignità del posto occupato.

Senza tema di errare possiamo dire tuttavia che per circa tre secoli — salvo rare eccezioni che non possono incidere sostanzialmente nei fatti — l'attività dei precettori fu esercitata con grande solerzia, tanto che non è difficile trovare encomi nelle stesse Costituzioni pontificie. Nondimeno quella che nei tempi andati era stata solo un'eccezione, minacciava di diventare pericolosa abitudine.

Durante il Pontificato di Giulio III, e forse anche prima di Lui, l'attività dei Precettori, per incapacità o per negligenza, lasciava molto a desiderare e ciò era certamente cosa grave.

Basta pensare all'enorme responsabilità che gravava sul Precettore per farsi un'idea delle conseguenze che poteva trarre con sè la di lui incuria. L'ospedale di S. Spirito, dotato, attraverso molte decine di anni di immense risorse materiali, costituite da tenute, castelli, case e rendite, frutti e cespiti di ogni genere, si stava man mano esaurendo con indebite e illecite alienazioni, fatte appunto dai Precettori. Venendo a mancare la base di ogni ragionevole provento, la condizione dell'Ospedale, già gravato dai debiti, doveva fortemente preoccupare il Pontefice, specialmente in previsione del danno, al quale sarebbero stati esposti gli infermi ed i poveri dell'ospedale con l'aumentare delle passività.

La questione, discussa dal Papa e dai Cardinali, portò ad una

---

(14) Bolla « Admonet nos » 14 Dic. 1515 - B. H. p. 271. Il Privilegio concesso al Precettore di portare le vesti di colore paonazzo, con ogni probabilità cadde ben presto in disuso o per lo meno dovette essere impugnato da qualche invidioso, poichè della cosa se ne occupò la S. Cong. dei Riti, la quale dietro richiesta dall'interessato, il 19 Novembre 1665, emanò un decreto, conferma del privilegio. (Archivio di Stato - Roma, O. S. S. - Transumptum Privilegiorum, v. 1423).

risoluzione energica col rovesciamento della tradizionale forma di governo. Il regime cioè basato sull'autorità di un Precettore generale, fu soppresso e in suo luogo fu creato un governo di sei membri.

Le caratteristiche principali del nuovo regime direttivo, erano le seguenti: Tutti e sei i titolari dovevano essere chierici e celibi; almeno uno tra essi bisognava che fosse rivestito di una dignità ecclesiastica; inoltre nessuno poteva rimanere in carica oltre un biennio, però le sostituzioni parziali « dimidiá seu... maior pars » dovevano effettuarsi annualmente, così che, secondo i desideri del Pontefice, i superstiti rettori, dopo le sostituzioni, fossero di aiuto più efficace ai nuovi; uno dei sei rettori doveva fungere da Precettore generale, per la qual cosa gli erano accordate tutte quante le facoltà che al precettore « hactenus quomodolibet pertinuerunt ».

In altre parole il governo ufficiale dell' ospedale, era affidato ad un consiglio di sei Ecclesiastici, uno dei quali aveva le attribuzioni di Presidente ([15]).

Con la soppressione della Precettoria a comando unico e con la sostituzione dei sei deputati, Giulio III si attendeva grandi vantaggi per il bene dell'ospedale, specialmente in fatto di amministrazione, poichè tolto il potere quasi dispotico e incensurato del Precettore, divenivano per ciò stesso impossibili le arbitrarie alienazioni di beni; anzi quasi a titolo di recupero di beni anteriormente alienati, doveva sembrare un beneficio non indifferente la stessa soppressione, in quanto l'ospedale veniva alleggerito dalle spese di mantenimento del Precettore, le quali spese, considerato il prestigio che godeva ed il decoro della Prelatura che rivestiva, dovevano essere non trascurabili ([16]).

Il provvedimento peraltro deluse le aspettative, perchè i mali lamentati da Giulio III, il riformatore, erano a sua volta lamentati

---

(15) Cost. « Etsi Salvatoris Nostri » 22 Ottobre 1552 - B. H. p. 360 e ss. La elezione dei primi sei deputati fu fatta per compromesso e cadde sopra i seguenti chierici: Lodovico Simoneta, Vescovo di Pisa (Precettore); D. Girolamo Beltrami, D. Francesco Vanucci, Girolamo Arce, D. Giov. Pietro de' Coni, D. Pietro Bizoco Del Prato.

Le formalità e le solennità dell'elezione, risultano da due documenti inseriti nel Bollario a pagina 362 ss. subito dopo la Bolla citata.

(16) « ... Nec ipsum hospitale expensis manutenendi praeceptorem, qui ut plurimum praelatura fungi consueverat, gravaretur, indeque dictum aes alienum citius dilui... ». Paolo IV, Cost. « Apostolicae sedis » B. H. p. 410. Da queste parole è lecito dedurre che i sei deputati non percepivano stipendio veruno, o tutt'al più uno stipendio molto modesto.

da Paolo IV che restituiva la forma di governo originaria; anzi la negligenza che Giulio III intendeva condannare, era in certo modo la caratteristica del governo dei sei. Dice infatti Paolo IV: « Sebbene secondo il tenore delle lettere (di Giulio III), per la cura, il regime e l'amministrazione del detto ospedale si eleggano uomini Ecclesiastici, questi non di meno pur essendo probi e di coscienza timorata, sono curiali, e perciò immischiati talmente nelle faccende proprie e degli amici, da apparire del tutto estranei ed incapaci a soddisfare le molteplici e gravi necessità dell' ospedale, e una volta non convengono nei tempi stabiliti, un'altra volta non si accordano nei pareri, sembra che debbano possedere in comune beni e affari dell'ospedale e invece non di rado trascurano totalmente ogni cosa, cosicchè non solo non si apporta all'ospedale quel beneficio tanto desiderato, ma al contrario si portano per le lunghe i lavori e non si fanno a tempo debito le provviste, a tutto grave detrimento dell'ospedale, degli infermi, dei poveri e dei fanciulli esposti » ([17]).

Per tutte queste ragioni egli ripristina l'ufficio di Precettore dopo quattro anni di infruttuosa sospensione (24 ottobre 1552 - 13 giugno 1556), scegliendo una persona di sua fiducia, Francesco Coppello, il quale venuto a mancare dopo breve tempo, fu sostituito da Bernardino Cirillo, l' arguto Aquilano, uno dei più grandi e certamente il più dinamico precettore che abbia posseduto l' Ospedale e l'Ordine di S. Spirito ([18]).

3. - La Commenda

Parlando della precettoria dell' ospedale di S. Spirito, non si può fare a meno di parlare anche della relativa Commenda.

Qui però le notizie pervenute fino a noi, sono frammentarie e confuse, per cui è assai difficile poter determinare con precisione a quale Pontefice debba risalire questa istituzione, almeno come beneficio propriamente detto ([19]).

---

(17) Bolla citata - B. H. p. 412.

(18) Cf. la cit. interessante monografia di P. Vanti « Mons. Bernardino Cirillo ecc. » Passim.

(19) Il concetto di Commenda si confonde col concetto di beneficio, però non si può dire rettamente che sia lo stesso beneficio « considerato in rapporto ad una data persona che gode i beni e che non è il vero beneficiario » N. Coviello - Diritto ecclesiastico - vol. 1º p. 30), almeno tenuto

Leggendo i documenti pontifici, il primo accennò al commendatore si trova nella Bolla di Alessandro IV del 22 Luglio 1256 e un altro nella Bolla « Gratum Deo credimus » di Bonifacio VIII del 1301 ([20]). I due testi pur nominando vagamente il Commendatore, son ben lontani dall'indicarci l'origine della commenda, anche se, come è naturale, ci rendono certi che già nel secolo XIII, al precettore di S. Spirito ne veniva dato il titolo. Se poi l'appellativo « commendatarius » fosse solo un titolo generale o vi si nascondessero anche i caratteri giuridici della commenda, è cosa difficile poterlo determinare.

Va tuttavia rilevato che mentre nella citata Bolla di Alessandro IV, la menzione di commendatore è fatta in termine plurale « magistri commendatores » nelle altre Bolle di Bonifacio VIII il termine viene invece applicato solo al precettore: « magister commendator et fratres nostri Hospitalis S. Spiritus ».

Questa costatazione non mancherebbe di avere il suo valore se si potesse colmare la lacuna sulla consistenza giuridica della precettoria romana fino a Eugenio IV, perchè supposto che la

---

conto della sua evoluzione storica e della sua sanzione nel diritto. Infatti la commenda ebbe origine da un bisogno di protezione da parte di Chiese e Monasteri o da parte degli stessi Prelati, sia contro vessazioni esterne, sia in difesa di un patrimonio ecclesiastico pericolante. Gli scismi e le dissenzioni in alcune Chiese e Monasteri da una parte, le incursioni barbariche dall'altra, furono cause che favorirono il propagarsi della commenda; nel primo caso in attesa che gli animi si placassero la Chiesa o il Monastero si *commendava* a un Vescovo o a un Prelato spedito in qualità di visitatore; nell'altro caso la stessa protezione veniva affidata a principi o potenti signorotti, i quali mentre difendevano dai barbari i beni minacciati, potevano anche percepirne le rendite. Questo sistema di protezione sorto solo per un bisogno temporaneo, evidentemente non poteva dirsi perfetto, giacchè finito lo scopo, i titolari rientravano nel possesso dei loro beni. Nondimeno il continuo ripetersi delle medesime cause e a volte il lungo perdurare delle guerre, fece del commendatario un effettivo sostituto del titolare, così che da semplice amministratore diventò vero usufruttuario. Inoltre incominciata con una ragionevole necessità, la commenda divenne col tempo un abuso e un disordine. Infatti se la legge proibiva il cumulo dei benefici, si cercava eluderla col ritenere per sè un solo beneficio, cedendo gli altri in commenda; ed era talmente sfacciato questo inconveniente, che lo stesso Pontefice Paolo II fu costretto a denunziare in pubblico Concistoro, che in poco meno di venti anni (1445-1464), più di 500 Monasteri erano commendati a Cardinali e Prelati, i quali sotto il pretesto di ripristinarne la disciplina, ne riscuotevano le rendite (cf. PASTOR - Storia dei Papi, vol. II, pag. 360; SIMEONE G. - Lezioni di dir. eccl., vol. II, p. 29 ss.). Per rimediare a questi abusi, intervennero Pontefici e Concilii (cf. Extr. Com., Ex superna, c. II de praeb; Conc. Lat. (1514) Decr. ref.; Conc. Trid. sess. 25, c. 21 de ref.; sess. 27, c. 4) che in parte riuscirono nello scopo, senza che peraltro le commende cessassero di sussistere; purgate degli errori del passato, entravano a far parte di veri e propri benefici, ogni qualvolta venivano concesse in perpetuo (cf. FERRARIS o. c. v. BENEFICIUM, n. 40; MORONI, o. c. vol. 15, p. 61 ss.). Ora se la commenda data in perpetuo è da considerarsi come beneficio con tutti gli effetti giuridici, non c'è ragione di dire che il commendatario o commendatore, pur godendo i beni, non sia il vero beneficiario.

(20) B. H. pp. 45, 95, 107.

suddetta precettoria anche a quel tempo fosse considerata come beneficio, la creazione della commenda, aggiunta alla precettoria, evidentemente non poteva essere che beneficio. Ora invece noi sappiamo che la natura e le funzioni della precettoria, furono sancite solo da Sisto IV, mentre sappiamo ancora che prima di questo Pontefice le commende, per le note vicende degli usurpatori e approfittatori, venivano riguardate con alquanto sospetto.

Dopo Bonifacio VIII non si fa più cenno alcuno di commenda o commendatore, se non da Nicola V ([21]) e, poco dopo, da Sisto IV, il quale proibisce rigorosamente di concedere in commenda l'Ospedale a chiunque, fosse anche un Cardinale. Le espressioni che il Pontefice usa, stese con la consueta durezza di Papa Della Rovere, sembrerebbero escludere la possibilità di un conferimento perfino al precettore. Dice infatti: « Motu, scientia et auctoritate..... statuimus et ordinamus, quod de caetero perpetuis futuris temporibus hospitale ipsum semper per proprium regatur praeceptorem, qui in illo resideat..... Hortantes Successores nostros Romanos Pontifices..... ut occurrente vacatione hospitalis eiusdem de Praeceptore idoneo studeant providere, per quem hospitalis huiusmodi inibi decenter observetur et jura ac bona eiusdem conserventur..... et a concessione illius in Commendam, aut administrationem alicui etiam S. R. E. Cardinali prorsus abstineant. Non ignari quod si secus egerint..... tam ipsi Successores Nostri, quam qui in Commendam vel administrationem recipient..... Omnipotentis Dei indignationem incurrent..... » ([22]).

Però l'intenzione del Papa non era di impedire la concessione della commenda al precettore, ma solo di evitare dispersioni di benefici, che comunque potessero gravare sull'Ospedale, e però ribadisce la sua volontà di mantenere il precettore come capo supremo dell'Ordine rispettando e conservando la tradizione.

Questa interpretazione trova conferma dal fatto che più di

---

(21) Nella Bolla « Ex iniuncto nobis » di Nicola V, si parla del conferimento in commenda dell'Ospedale di S. Marta De Pergulis o Tripergulis, dipendente da S. Spirito, a un Cardinale; ma il Pontefice si mostra titubante e preoccupato di questa concessione, quasi che fosse nociva all'Ospedale di S. Spirito, e perciò dichiara essere sua intenzione « propter huiusmondi commendam dumtaxat nolle dicto Hospitali S. Spiritus in posterum praejudicium generari » - B.H. p. 150.

(22) Const. « Illius qui pro dominici » B. H. p. 206.

qualche Pontefice, specialmente nella creazione di nuovi precettori generali, accenna all'Ospedale di S. Spirito ricevuto in commenda da Prelati « ex dispensatione apostolica » ([23]).

Riteniamo però che le parole « ex dispensatione apostolica », per mancanza di altri documenti contrari, non hanno alcun riferimento alla citata Bolla di Sisto IV; esse peraltro ne indicano il pensiero ed esprimono la volontà del diritto vigente che, come dicemmo, era contrario al cumulo dei benefici e, pur condannando la commenda in se stessa, ammetteva cautamente che fosse concessa a chi usufruiva già di un altro beneficio, a condizione però di una dispensa pontificia.

Da Clemente VII in poi non c'è più ragione di dubitare della consistenza giuridica e del valore della commenda, in quanto beneficio ([24]); nelle stesse Costituzioni pontificie incomincia ad apparire, sebbene ancora raramente, la frase « praeceptor commendatarius » ([25]); anzi lo spesso precettore di S. Spirito, appone quasi sempre la qualifica di commendatore, accanto alla propria firma ([26]).

Ricostruendo ora sulla base dei documenti testè accennati l'evoluzione storico-giuridica della commenda di S. Spirito, si potrebbero stabilire i seguenti dati:

1) La Commenda di S. Spirito risale almeno ad Alessandro IV, non però come titolo beneficiale, ma come attribuzione onorifica;

2) Al tempo di Eugenio IV la Commenda si confonde con la precettoria;

3) Sisto IV proibisce di concedere l'Ospedale in commenda. Questa decisione conferma il sospetto che cioè già prima di lui non solo si concedesse l'Ospedale in commenda, ma che per questo fossero sorti degli abusi. In proposito è bene tener presente

---

(23) Cost. « Cum. Leonardus » di Clemente VII, dove il Papa dice di accettare le dimissioni di Leonardo Bonafede, Vescovo di Cortona; vedi anche la Cost. « Dilecte Fili », di Clemente VIII, dove un'analoga rinuncia è fatta da Mons. Antonio Millori, Vescovo di S. Marco - B. H. p. 328.

(24) FERRARIS - l. c. - La commenda è beneficio, dice Schmalzgrueber, se « alicuius clerici custodiæ, administrationi et curæ committitur in perpetuum, seu quandiu is vivit... Ratio est, quia eius concessio vim et effectum tituli praebet, adeo ut huiusmodi commendatarius, non secus ac verus rector, ius omne in beneficio ita sibi commendato habeat, possitque... fructus ex illo percipere etc. », o. c. V, p. 122.

(25) Giulio III « Etsi Salvatoris » B.H. p. 461; Paolo IV « Apostolicæ Sedis » B.H. p. 409.

(26) Nel Bollario, a p. 540, è inserito un documento che concerne la cittadinanza di Corneto. Ivi sono anche riportate due domande per questo scopo e debitamente firmate, una per il *Commendatore* Bernardino Cirillo e l'altra dal *Commendatore* Tesco Aldrovandi...

che con Pio II si erano incominciati a introdurre nella precettoria romana, elementi estranei all'Ordine ([27]);

4) Dopo Sisto IV e contro i suoi desideri, l'Ospedale è dato in commenda indifferentemente a Prelati e a Religiosi di S. Spirito, con questa distinzione, che per i primi era necessaria una dispensa apostolica, per i secondi era un ambito beneficio;

5) In seguito il Superiore che doveva presiedere al governo dell'Ospedale e dell'Ordine di S. Spirito, ebbe accentrati in sè importanti e onorevoli uffici. Il Commendatore quindi era: capo dell'Ordine, Precettore dell'Ospedale, Abbate mitrato di Monte Romano, Barone della Manziana, Prelato avente il diritto della Cappa Magna, della Mitra e del pastorale, nonchè il libero uso dei pontificali ([28]).

In breve il Commendatore di S. Spirito era uno dei prelati più distinti della Sede Apostolica ([29]).

6) Oggi è rimasto solo il titolo prelatizio ([30]).

4. - I Priorati

Dopo tutto ciò che è stato detto più sopra della Precettoria e della Commenda, poco rimane a dirsi intorno al priorato che è loro affine. Sebbene secondo il Soulnier i tre termini indichino per lo più il beneficio dell'Ordine ([31]), tuttavia nei documenti pontifici, si usa marcare la differenza in questa maniera: Precettoria prevalentemente è il beneficio dell'Ospedale romano che si concede al Maestro generale dell'Ordine; Priorato è ogni altro luogo o casa

(27) SOULNIER, o. c. p. 42.

(28) Arch. di St. - O. S. S. vol. 1296.

(29) A proposito della dignità certamente elevata che competeva al Commendatore, l'Archivio di Stato possiede vari documenti. Tra gli altri è assai interessante una difesa scritta personalmente dal Comm. Mons. Castelli, in merito alla precedenza che spetta al Commendatore nell'Aula Pontificia, sia rispetto agli Uditori della S. R. Rota, sia del Ministro generale dei Predicatori. Egli adduce le seguenti ragioni: al Commendatore compete la precedenza sul Ministro generale dei Predicatori, perchè è capo di un Ordine Agostiniano che precede i Mendicanti e per privilegio sancito da Leone X nella Bolla « In Apostolicæ dignitatis » (1519) nonchè dal Conc. Lat. (ultimo) nella sessione 7 e 8 - Il documento è senza data - Arch. di St. - Osped. S. Sp., vol. 1296.

(30) Il titolo è detenuto da Mons. Francesco Beretti, Vescovo di Cesarea di Filippo - Cf. Annuario Pontificio, 1949, pag. 443.

(31) ... « Usus perpetuus constanterque servatur in hoc Ordine nostro, cuius beneficia... praeceptoriæ seu commendæ aut prioratus appellantur » SOULNIER, o. c. p. 65.

dipendente dall'Ospedale di S. Spirito; la Commenda infine è il termine equivalente che si applica all'una o all'altro.

I Priorati furono sempre la fonte di ogni risorsa per l'Ospedale, fino a quando non furono introdotti gli abusi da parte degli stessi religiosi priori. Tali abusi incominciarono ad apparire molto presto nella storia dell'Ospedale, sebbene con casi sporadici, fin da quando cioè fu aperta la via dell'ingresso nell'ordine di Guido, a tutti i religiosi di altre obbedienze ([32]). Allora il Precettore ottenne sì lo scopo di aver molti elementi disponibili per riempire i numerosi priorati, ma la quantità non fu uguale alla qualità, poichè una gran parte di quelli che entravano nelle file dell'Ordine, più che dal desiderio di dedicarsi al servizio degli infermi, vi era attratta da un inconfessato desiderio di guadagno.

Nonostante le dragoniane ordinazioni di qualche Pontefice ([33]), e i criteri di riforma escogitati da Eugenio IV ([34]), l'ingresso al predetto Ordine, rimase libero per tutti, buoni e cattivi, fino a Pio V, il quale applicando i decreti del Concilio Tridentino ([35]), con la Bolla « Quaecumque sacrarum » del 14 Ottobre 1569 ([36]), e revocando qualunque privilegio, sanciva anche una proibizione generale contro le recezioni di frati di altri Ordini, mentre ordinava a quelli già ricevuti di ritornare alla propria Religione.

Caduta ormai in disuso l'antica formula « victu et vestitu contenti esse debent », che doveva caratterizzare tutta l'abnegazione dei servitori degli infermi ([37]), i Frati non appena finito l'anno di noviziato, ricevevano l'investitura di uno e talvolta più benefici o commende ed in seguito usavano tutte le arti per averne un numero

---

(32) Secondo la Bolla « Cum igitur » del 21 luglio 1256 di Alessandro IV, confermata da Clemente VII nel 1528 con la Costituzione « Singularem dilectionis » (B.H.p. 45 e 308) fu data ampia facoltà al precettore di ricevere all'Ordine di S. Spirito anche religiosi di altri Ordini, fatta eccezione per i Cartusiani, dietro espressa richiesta dello stesso precettore, che lamentava la scarsità del personale assistente.

(33) Cf. la Bolla di Nicola IV « Cum dilectis » del 15 Marzo 1289 - B. H. p. 60.

(34) Cost. « Licet vigilis Pastoris » del 13 Ottobre 1444; « Cum nos anno » del 4 Febb. 1446; « Salvatoris nostri » del 25 Marzo 1446 - B.H. pp. 123, 131, 133.

(35) Sessione 25, c. 19 Regularibus.

(36) B.H. p. 508; Ancora più esplicito è il Breve «Iniuncti nobis» del 25 Settembre 1646 di Innocenzo X, B. H. p. 593.

(37) « Ipsi autem (Fratres) victu et vestitu contenti, quem eis secundum eandem regulam praecipimus exhiberi, divinis vacent.. ». Innocenzo III Bolla « Inter opera »; le medesime parole sono ripetute in due Bolle omonime, una di Alessandro IV e l'altra di Nicola IV.

sempre maggiore o per entrare in possesso di quelli più redditizi [38].

Circa la posizione giuridica dei Priorati, già abbiamo accennato qualche cosa più sopra.

Essi erano considerati dai documenti Papali, come benefici claustrali e quindi amovibili *ad nutum* del Precettore conventuale [39]. Per tale ragione alcuni Pontefici [40] avevano ordinato di non concederli in titolo o commenda ad altri che non fosse religioso professo di S. Spirito, riservandone la collazione al solo Precettore generale. Se i Priorati e tutti i benefici in genere anche di patronato, fossero rimasti vacanti o per rimozione o rinuncia dei titolari o per qualunque altra causa, era in facoltà del Precettore di disporre a suo piacimento di tutti gli introiti, i quali generalmente venivano concessi ai religiosi che prestavano servizio all'Ospedale, a titolo di gratificazione, oppure secondo l'importanza dell' ufficio che esercitavano o infine per qualche merito acquisito [41].

Pio IV nel 1564 ordinò che i benefici esistenti in qualunque parte della terra, intitolati a S. Spirito, anche se in quel tempo non posseduti dal medesimo Ordine, ma commendati ai suoi Frati, dovevano egualmente considerarsi membri dell' omonimo Ospedale di Roma, sottoposti allo stesso regime giuridico in vigore per gli altri luoghi già posseduti e per conseguenza essere visitati, riformati e i relativi priori, rettori o governatori, occorrendo, venire rimoss e sostituiti [42].

Alcuni anni prima lo stesso Pontefice aveva introdotto anche un'altra innovazione. Fedele al programma di giovare cioè con tutti i mezzi [43] al benessere dei poveri infermi, aveva proibito ogni smembramento dei benefici di S. Spirito, revocando qualunque facoltà o concessione fatta anteriormente, che potesse comunque consentire la investitura in titolo o commenda. La sua studiosa condiscendenza arrivò a tanto, che non solo derogò ai decreti del Concilio Lateranense IV (Cap. XXIX), che proibiva le unioni e

---

(38) P. Vanti o. c. p. 161 e ss.,

(39) Cost. « Praeter commune » del 26 Febb. 1471 di Paolo II; Moroni, o.c. vol. 55 p. 245.

(40) Gregorio XI «Militanti Ecclesiae» del 10 Aprile 1371; Sisto IV «Etsi ex debito» del 31 Agosto 1483 e « Etsi universis » del 23 Genn. 1476 - B.H. pp. 100, 170, 188.

(41) Cf. la citata Bolla « Etsi ex debito » di Sisto IV.

(42) Breve « Si ad universa » 17 Febb. 1564, - B.H. p. 497 ss.

(43) ... « Nos potioribus studiis insistere convenit » Cost. « Licet ex debito » del 1559.

l'accentramento dei benefici fuori dei casi stabiliti, ma il suo interessamento si spinse ancora più oltre fino a ricercare i priorati che in origine erano stati dell' Ordine, e dopo averne fatto un elenco, li restituisce alla giurisdizione dell'Ospedale ([44]).

Ma alle iniziative del Pontefice mancò la cooperazione degli stessi religiosi, i quali mandavano le cospicue rendite provenienti dall'accentramento dei benefici, più che al benessere dell'Ospedale, a rimpinguare i depositi personali e le avide casse dei loro congiunti ([45]). E fu questa la ragione precipua che accelerò la decadenza di un Ordine che fu veramente benemerito e la sua definitiva soppressione decretata da Pio IX nel 1847 ([46]).

---

(44) Breve « Aequum censemus » del 6 Gennaio 1560, B H. p. 459. Gregorio XIII che pochi anni dopo confermava il Breve suddetto con la Costituzione « Iniunctum nobis » chiarisce anche meglio il provvedimento di Pio IV e dice che molti priorati erano stati arbitrariamente concessi in commenda a chierici secolari e in caso di vacanza i Vescovi e specialmente i Cardinali « sub praetextu indultorum sibi concessorum » li conferivano « personis sibi bene visis » - B. H. p. 537.

(45) « Memorie dell'Ordine di S. Spirito » f. 80 (Archivio di Stato, Roma - S. Spirito sezione B, n. 51), cit. del P. VANTI o. c. p. 161.

(46) Cost. « Inter plurima ». Ci piace riportare un documento inedito, il quale in base a notizie di archivio, conferma in breve ciò che noi abbiamo ricavato dalla lettura delle Bolle: « Fra gli altri privilegi concessi a questo Ordine Regolare, uno fu quello di aggregare Confraternite, istituire Commende e Benefici Regolari, donare l'Abito, ossia Croce dell' Ordine a chi avesse fatta una donazione perpetua all'Arciospedale di uno o più fondi.

Ebbero da ciò origine le Commende e i Priorati che anche al presente godonsi dai Canonici di S. Spirito.

Al Commendatore o Maestro Generale dell'Ordine fu fatta facoltà da Sisto IV (vedi Bolla che incomincia: « Etsi ex debito ») di conferire ai Canonici le suddette Commende, Cappellanie e Benefizi regolari, purchè però i medesimi fossero amovibili *ad nutum* del Commendatore.

Pio IV confermò la suddetta Bolla (Vedi Bull. pag. 496) e nel 1747 Benedetto XIV in un Breve dichiarò che li frutti maturati o da maturarsi di tutti li Priorati e Benefizi anche di Jus Patronato, Commende di S. Spirito vacante e che saranno per vacare in avvenire, debbano rimanere a libera disposizione del medesimo Commendatore, il quale a suo arbitrio, ne possa disporre a favore dell'Arciospedale, oppure dei Canonici, e che dopo la morte di ciascuno di essi debba interamente spettare allo stesso Arciospedale lo spoglio, nè sopra il medesimo possa acquistarsi diritto personale alcuno.

Per ciò poi che riguarda l' uso delle vendite di tali Priorati, non può tralasciarsi che nella S. Visita Apostolica del Cardinal Petrucci nel 1696 volendo togliersi ad essi cononici, ne fecero rappresentanza al Papa Innocenzo XII, il quale deputò una Congregazione di cinque Cardinali perchè decidessero se doveva ad essi permettersi la libera amministrazione delle loro entrate, oppure si dovesse ingiungere l'osservanza del voto di Povertà...

Allontanandosi sempre più i Religiosi dal loro istituto, Mons. Bernardino Cirillo Gran Maestro dell'Ordine, rinnovò la Regola sul modello della antica, accompagnandola con una sua Lettera Oratoria del 1 Aprile 1562, e questa Regola fu stampata in Lione nel 1647 (non esiste in Archivio).

Aumentando in seguito per la concessione dei Papi e per le oblazioni dei Fedeli lo splendore di questo pio Stabilimento, anche i Religiosi di S. Spirito (che da Pio IV si chiamarono Canonici Regolari) (vedi Bull. pag. 476) furono di numero accresciuti e furono loro individualmente assegnati differenti rami di amministrazione non solo in Roma, ma anche fuori, come Ministri nei Feudi, Fattori Generali delle Tenute, Commissari delle visite dei Priorati lontani ecc. ed inoltre gli vennero attribuite delle pingui Commende, di cui il merito della persona o il peso della carica misurarono la ricchezza (Il tutto rilevasi dalle patenti che ad essi si spedivano), le quali cose essendo

5. - Amministrazione

L'amministrazione degli Ospedali di Roma, non presenta materia così vasta come l'organizzazione direttiva, se non in quanto concerne la statistica; ma questa oltre che non interessare il nostro scopo, non ha neppure grande riferimento nei documenti Pontifici.

Il regime amministrativo fino al secolo XIX fu singolare per i singoli Ospedali e si confondeva col regime direttivo. Infatti era considerato amministratore nato dallo stesso diritto comune ([47]), chi presiedeva al governo dei luoghi pii e per gli Ospedali di Roma non tanto come a ultimo riferimento, ma specialmente come al solo competente.

Il Precettore di S. Spirito nei limiti consentiti dal diritto per il movimento dei beni ecclesiastici vendeva o acquistava, alienava o locava, destinando i frutti percepiti al mantenimento ed ai bisogni dell'Ospedale. Non esisteva nessun consiglio amministrativo ma lo stesso precettore nei casi di maggiore responsabilità, riuniva i suoi coadiutori nel governo della Casa e dell' Ospedale e ad ess comunicava le esigenze più urgenti. Qualunque fosse stato l' esito di questa consulta, il precettore era sempre libero di operare a suo piacimento, poichè quella parvenza di consiglio, formato volta per volta, non poteva avere facoltà deliberative.

Abbiamo visto più sopra con quanta energia i Papi vigilassero questo movimento e come intervenissero quando l'azione del precettore-amministratore non rispondeva alla retta gestione dei beni e al fine dell'Istituto. Allora erano gli stessi Pontefici che facevano

---

incompatibili coll'essere di Religioso, e rendendoli in certa guisa distratti, contribuirono ad allontanarli sempre più dal loro primo Istituto.

I precettori dell'Ordine ed i Visitatori deputati dai Sommi Pontefici procurarono di quando in quando richiamarli all'osservanza emanando Decreti, Editti, Monitori onde togliere gli abusi, ma non stabilirono una regola certa, che riformandone i costumi e ravvivando in loro lo spirito Regolare, contribuisse a mantenere in una stabile osservanza le pie opere di un così lodevole Istituto ». (Archivio di Stato - Roma: Cenni sull' Ordine e disciplina regolare dei Canonici di S. Spirito, ricavati dai documenti esistenti nell'Archivio del medesimo Ordine - Ms. V. 1296).

(47) Dice il Concilio Tridentino: « Curent Ordinarii ut *hospitalia* quaecumque a suis *administratoribus* quocumque illi nomine censeantur, etiam quomodolibet exemptis fideliter et diligenter gubernentur ». Sess VII c. 15 - De Ref. - Quasi le medesime parole il concilio aveva desunte da una Costituzione emanata per il Concilio Viennese (1311) da Clemente V, la quale Costituzione fu poi inserita nelle Clementine c. II, lib. III, tit. II: « Illis etiam quibus dictorum locorum *gubernati)* seu administratio committetur, ad instar tutorum et curatorum juramentum praestari... tenentur » etc...

in nome dell'Ospedale, le operazioni contrattuali ([48]), sospendendo temporaneamente l'autorità e le facoltà del Precettore.

Con la riforma di Giulio III, si potrebbe parlare di creazione di un consiglio amministrativo, formato appunto dalle sei persone alle quali fu affidato il governo dell'Ospedale; però a considerare bene l'istituzione, non pare che la Bolla di riforma abbia dato a tutti la medesima autorità, perchè in realtà a uno solo di essi venivano concesse le attribuzioni proprie di Precettore. Senonchè rimane sempre assai difficile poter valutare l'effettiva competenza degli altri cinque componenti il predetto governo, dal momento che, secondo le intenzioni, quello che portava il titolo di precettore doveva essere solo « primus inter pares » ([49]) e tuttavia la parità non sembra esistesse. Del resto questo fu un regime di emergenza che ebbe vita relativamente molto breve e col ristabilimento dell'originale governo, decretato da Paolo IV, anche l'amministrazione tornò nelle mani del precettore ([50]).

L'amministrazione degli altri Ospedali maggiori, rimase per lungo tempo competenza delle Confraternite annesse a ciascun luogo, le quali deputavano uno o più custodi responsabili della gestione dei beni.

L'Ospedale di S. Giacomo e quello di S. Maria della Pietà facevano eccezione a questa regola: il primo fino al 1455 fu amministrato da un Commendatore che riceveva l'investitura dal Precettore di S. Spirito dal quale dipendeva, e solo più tardi, quando già era passato alle dipendenze della « Compagnia di S. Maria del Popolo » fu amministrato da guardiani e priori da essa deputati; il secondo, cioè l'Ospedale di S. Maria della Pietà, era amministrato dallo stesso Precettore di S. Spirito, in virtù della unione dei due Ospedali, decretata da Benedetto XIII. Le due amministrazioni rimasero così fuse in una fino al 1730, quando Clemente XII, col Motu-proprio « Dopo essere stata » del 12 agosto, le separava. Dice infatti il Pontefice: « L'amminirtrazione dei beni dei Pazzi,

---

(48) Archiv. di St. - Roma: Osp. S. Sp. « Privilegia et jura » vol. 2.

(49) Cf. Cost. « Cum sicut accepimus » del 12 luglio 1553 - B. H. p. 373.

(50) Vedi Cost. « Apostolicae Sedis » B. H. p. 409; MORONI, o. c. V. 49, p. 291.

deve essere separata da quella di S. Spirito: a tale effetto vogliamo che tutti i contratti concernenti l'interesse di detto Ospedale dei Pazzi debbano dalli detti Commendatori presenti e pro tempore farsi sotto nome del detto Ospedale dei Pazzi..... acciò gli effetti d'un Luogo Pio, non possano mai confondersi con quelli dell'altro (51) ».

Dopo la costituzione della Commissione amministrativa degli Ospedali (52), si incominciò ad adottare un sistema amministrativo tecnicamente moderno ed abbastanza adattato alle nuove esigenze ospedaliere (53); però questi nuovi criteri anche se rispondono a necessità moderne, sono peraltro ordinamenti basati sulla burocrazia, la quale in verità è in contrasto con i luoghi destinati alle umili esigenze della carità cristiana. Senza dire poi che con l'aumento non indifferente del personale necessario, vengono assorbiti molti proventi, che molto più opportunamente potrebbero essere devoluti a beneficio degli infermi.

6. - Pratica processuale

Altra interessante materia bollare, riguarda le cause ed i procedimenti giudiziari, aventi carattere non solamente interno, ma anche esterno.

Il primo vestigio di questa prerogativa, nei documenti Pontifici, appare ai tempi di Gregorio IX.

---

(51) Archivio di Stato - Roma: Osp. S. Sp., « Bolle e Brevi » vol. 1408; cf. anche il Breve del medesimo Pontefice « Cum venerabilis » 31 Maggio 1738 - Archivio di Stato ibid.

(52) Riferita brevemente anche nelle sue vicende al capitolo secondo, p. 111 ss.

(53) La validità degli atti amministrativi secondo l'organico della Commissione, era rimessa al beneplacito dei Deputati. Per l'Ospedale di S. Spirito, il cui Commendatore, come è noto, fu il primo presidente della Commissione, pare che le funzioni di deputato fossero affidate al Maestro di casa, come si rileva da alcuni contratti, stipulati quasi all'inizio della riforma. Interessante, tra gli altri, è quello stipulato tra l'Ospedale e Luigi Palmieri. Questi si impegnava a trasportare a sue spese, dentro il mese di Marzo, 50 some di olio « doce e chiaro » dietro corrispettivo pagamento, da parte dell'Ospedale di scudi 19 per ogni soma. Questo contratto, steso e firmato dal Palmieri i 14 Ottobre 1809, fu poco dopo impugnato di invalidità, perchè non autorizzato dal Convisitatore di S. Spirito Can. Falsacappa, e non sottoscritto dal *Maestro di casa*, Can. Salvatore Bovi. Per evitare le spese di una « lite » si venne ad una amichevole transazione: fu redatto un nuovo contratto in piena forma, con le stesse clausole del precedente, più una dilazione di tempo, nella eventualità che l'olio non potesse tutto essere consegnato nel mese di Marzo... Cf. Arch. di St. - Roma, Osped. S. Sp. v. 701, n. 1. Questo volume o busta di Archivio è una ricca miniera di contratti, epoche, informazioni, enfiteusi, affitti, vendite e compre eseguiti e accettati dall'Ospedale di S. Spirito.

Il Rettore ([54]) di S. Spirito si era lamentato presso il detto Pontefice, che sovente venivano mosse liti contro l'Ospedale, allo scopo di estorcerne beni e denaro. Il Papa che già era al corrente di tali subdole macchinazioni che recavano un vero danno all'Ospedale, interviene in merito, applicando all'Ospedale i principi che già aveva sancito per i chierici nelle sue Decretati ([55]), cioè il « privilegium fori ». Nessuno poteva citare l'Ospedale senza autorizzazione apostolica da impetrarsi volta per volta. E poichè il Papa non fa nessuna restrizione è verosimile che nella sua intenzione abbia voluto comprendere anche le citazioni che potevano esser fatte ai tribunali ecclesiastici: « volentes igitur hospitali nostro providere quieti, eidem ut de caetero per literas Apostolicas, quae contra ipsum specialiter non fuerint impetratae, trahi non possint in causam, auctoritate praesentium indulgemus » ([56]).

Se le cause versavano in materia di restituzione di beni all'Ospedale, lo svolgimento doveva essere sommario e senza strepito; una volta provata l'appartenenza dei beni all'Ospedale e perciò conosciuta la verità del fatto, si doveva decidere immediatamente in favore di esso, senza beneficio di appello, anzi, richiedendolo il caso, i detentori contumaci venivano costretti alla restituzione, per mezzo della pubblica forza ([57]).

Vere norme tassative in fatto di cause, furono introdotte da Clemente VIII nel 1605. Nella sua Costituzione « Cum sicut accepimus » il Papa ricorda anzitutto che due suoi Predecessori, Clemente VII e Paolo IV, avevano deputato per giudici dell'Ospedale il loro stesso Vicario ([58]), ma le loro disposizioni, essendo cadute in disuso, mettevano l'Ospedale nelle mani di molti giudici, ogni volta che si richiedesse un qualunque processo. Egli pertanto mentre riconferma sostanzialmente le antiche disposizioni, ne aggiunge di proprie e tra queste una importantissima, con la deputazione di un

---

(54) Vedi più sopra p. 49. (Questi ed altri richiami si riferiscono sempre alle pagine della Dissertazione dattiloscritta).

(55) C. 4, 10, X, II, 2.

(56) Cost. « Ex parte vestra » 25 Aprile 1235 - B. H. p. 34. Le stesse disposizioni ribadisce poco dopo Innocenzo IV in una costituzione omonima, del 7 Luglio 1247 riferendo alla lettera le parole di Gregorio IX. - B. H. p. 37

(57) Cost. « Etsi de universis » di Sisto IV - B. H. p. 213.

(58) Le Costituzioni di questi due Pontefici non sono citate nella Bolla di Clemente VIII, nè risultano inserite tra i documenti del Bollario.

giudice proprio, competente per tutte le cause civili e criminali, profane e spirituali che riguardano l'Ospedale.

Le principali norme sancite da Clemente VIII, nella suddetta Costituzione, sono le seguenti:

a) le cause di qualunque genere, di interesse dell'Ospedale, contro qualunque persona anche rivestita di dignità, sia pure avente giudici propri, devono essere conosciute e decise dal Giudice dell'Ospedale o da un suo delegato;

b) dette cause vanno risolte sommariamente secondo giustizia ed equità e senza beneficio di appello, a meno che non fossero state trattate da un delegato;

c) le cause che riguardano il Precettore, il Consiglio e qualunque persona che lo compone, devono essere trattate personalmente dal Vicario, sotto pena di irritazione del processo;

d) l'autorità del Vicario, secondo la medesima Costituzione, era molto vasta. Egli poteva citare le parti anche per mezzo di editto e in caso di contumacia, non solo dichiarava l'incorrere delle censure, ma le stesse censure egli poteva anche aggravare. Inoltre qualora lo avesse ritenuto opportuno, poteva costringere i testimoni a deporre la verità, sotto minaccia dell'applicazione di pene stabilite o da stabilirsi da lui stesso. Nei casi più gravi richiedeva l'intervento della forza pubblica;

e) l'esecuzione della sentenza deve essere fatta anche se sia stato interposto appello;

f) le citazioni possono essere eseguite da qualunque cursore di Roma, secondo il beneplacito dei Procuratori dell'Ospedale;

g) le cause possono essere trattate in qualunque giorno della settimana, meno i festivi ([59]).

Nel 1606 il successore di Clemente VIII, confermò quasi tutte le di lui disposizioni, però introducendovi alcune limitazioni. La Bolla di Clemente VIII, non aveva nominato le cause che potevano interessare il Camerlengo, il Tesoriere generale ed i chierici in genere addetti alla Camera Apostolica. Tutto al più esse ricadevano nella disposizione riferita sotto a); ma nel dubbio che il contrasto di competenza, più che facilitare, ritardasse lo svolgimento del pro-

(59) Cost. « Cum sicut accepimus » del 10 Feb. 1605 - B. H. p. 564.

cesso, Paolo V restringe i limiti troppo ampi di Clemente VIII, determina meglio le competenze, sottrae alle facoltà dell'Ospedale le cause nelle quali si tratta dell'interesse della Camera Apostolica e, per gli altri casi specifici, introduce il diritto di prevenzione. Oltre a ciò il Papa lascia al Precettore la libera scelta del giudice, nelle cause che hanno come materia discussa le obbligazioni Camerali; inoltre dispone che se alcune cause erano state riservate alla competenza di giudici, diversi da quelli davanti ai quali erano state iniziate, si possono proseguire, lasciando immutati i Notari ([60]).

Non è difficile riscontrare in questi cambiamenti di Paolo V l'influsso che già esercitavano i Decreti del Concilio Tridentino ([61]). Però sarebbe erroneo affermare che siano solo applicazioni « ad litteram ». Infatti il Concilio aveva solo provveduto alla competenza ecclesiastica in genere e dei Vescovi in specie, sottraendo questi alla giurisdizione di tutti i giudici e rimettendo qualunque decisione del giudizio, a loro contraria, solo al Pontefice Massimo. Tuttavia per le cause dell'ospedale, l'applicazione fu fatta « extensive », in quanto cioè i Chierici della Camera Apostolica, venivano globalmente considerati come Prelati.

7. - Notaro e capacità giuridica

Alla pratica forense, come in tutte le altre azioni aventi carattere giuridico, più o meno spiccatamente, era indispensabile per gli ospedali, anche il notaro.

A scanso di equivoci, dobbiamo subito rilevare che a Roma il notaro non era in un primo tempo una specialità degli ospedali e neppure una loro esclusiva privativa. Infatti esisteva a Roma un Collegio di notari che facevano parte della Curia del Campidoglio e perciò sovente chiamati « Notai Capitolini », del tutto indipendenti da qualunque altra istituzione. Tale Collegio era una personalità a sè, con propri Statuti, con incombenze precise e con propri uffici, tenuti questi prevalentemente aperti sull'attuale Via Giulia.

Il numero dei Notari membri del suddetto collegio, doveva

(60) Paolo V Cost. « Decet Romanum Pontificem » 3 Luglio 1606 - B. H. p. 577.
(61) Sess. XXIV, c. 5 e 20 de ref.; sess. XII, c. 8 de ref.

essere sufficiente ai bisogni di tutta la città, appunto perchè non esistevano notari privati e per qualunque bisogno venivano presi dal medesimo collegio. Possiamo nondimeno immaginare che tale numero dovette essere sempre imponente e superiore alle effettive necessità locali, poichè apprendiamo da una Costituzione di Sisto V « Ut initium diuturnitati » del 29 Dicembre 1586, che il Pontefice avendo riscontrato che il numero non favoriva nè l'ordine, nè il sollecito disbrigo degli affari, ridusse il collegio a 30 membri scelti, escludendo con i meno atti, anche tutti i negligenti. Con Clemente XI, il collegio dei Notari capitolini ebbe un Cardinale visitatore e in seguito la piena giurisdizione sui notari fu affidata a un chierico di camera ([62]).

Venendo a morire un notaro capitolino senza che avesse provveduto — come era consuetudine in quei tempi — a lasciare un erede nel suo ufficio, tutti gli atti redatti da lui dovevano essere trasportati nella sacrestia della Chiesa di Ara Coeli, presso il Campidoglio, onde evitare smarrimenti di carte.

Abbiamo voluto riferire tutte queste notizie, le quali sebbene solo relativamente necessarie per noi, pure giovano per comprendere meglio talune disposizioni Pontificie. Per ora ci basti notare che l'intervento o la presenza del notaro negli istituti a carattere personale, dà già un'idea della grande importanza da questi assunta nella vita e nella capacità giuridica, poichè il notaro altro non è che la persona di fiducia della legge per la redazione di atti in ordine a contratti di ogni genere, legati, alienazioni, processi, testamenti, codicilli e generalmente in tutte quelle azioni che richiedono un testimonio autentico basato sulla scrittura o « Istromento » e che all'occorrenza possa far fede ([63]).

---

(62) MORONI, o. c. vol. II p. 182 e ss.

(63) Tenuto conto di questa importanza, non può meravigliare il fatto che in tempi diversi si sia provveduto con leggi energiche a creare notari di una probità ineccepibile. Giustiniano proibì il notariato agli Ecclesiastici in genere (Nov. 44 e 73) e Innocenzo III restrinse questa proibizione ai Diaconi e Suddiaconi (MORONI, o. c., vol. 48 p. 127); ciò non ostante, come nota il Moroni (l. c.) gli Ecclesiastici continuarono lo stesso tale ufficio, forse interpretando il divieto solo per gli affari laici. Il Conc. Trid. ammetteva l'ufficio di notaro, senza fare distinzione di qualità; solo pretendeva che se i notari fossero stati creati per autorità regia, dovevano essere ritenuti idonei dall'Ordinario, prima di far prestare la loro opera nelle cose Ecclesiastiche (Sess. XXII cap. 10 de ref.). Prima del Concilio Tridentino, la maggior parte degli atti notarili, stesi per l'ospedale di S. Spirito, sono firmati da notari *chierici* (cf. per es. nella interessante Collezione di pergamene, riordinata con intelligente perizia dal Prof. Ottorino Montenovesi, i nn. 91, 98, 104, 126, 135, 138, 142, 194, 237 ecc. Gruppo A, Arch. di Stato, Roma).

Presso gli ospedali di Roma, nei primissimi tempi, non troviamo traccia del notaro, ma non per questo è lecito pensare che non vi sia mai intervenuto, almeno in qualità di deputato o assimilato. Diversamente bisognerebbe presupporre che gli atti stesi in quel tempo, fossero giuridicamente validi lo stesso, oppure che i predetti ospedali agissero indipendentemente da ogni ingerenza anche notarile, confondendo la redazione di documenti con l'amministrazione della Casa.

Tenendo presenti le condizioni ambientali, nonchè le modeste esigenze giuridiche richieste per queste faccende nel Medio Evo, si potrebbe addirittura sottoscrivere a quest'ultima opinione; senonchè questa, come la prima opinione, presenta difficoltà non lievi appunto per la mancanza di notizie esatte.

Certo è però che fuori dell'Ospedale la legge comune, almeno per il primo dubbio era chiara. Innocenzo III nel Concilio Lateranense IV (c. 38) (64), aveva prescritto la presenza del Notaro nella redazione di atti processuali, senza peraltro curarsi di stabilire alcuna irritazione o nullità per la mancanza della di lui sottoscrizione, forse avendo presente la nota disposizione del suo predecessore Alessandro III, il quale aveva ritenuti invalidi tutti gli atti, non autenticati dal sigillo o firmati dal Notaro (65).

Si dirà che qui si parla di atti di processo, tuttavia la mancanza di disposizioni positive deve necessariamente indurre a pensare che anche qui, come in tanti altri casi, la disposizione fosse estesa per analogia a tutti gli altri atti notarili e quindi anche a quelli riguardanti l'Ospedale.

Questa induzione che si sembra assai probabile, è in certo modo confermata dalle prime Costituzioni Pontificie, che si occupano di questa materia, dove il Notaro è nominato in modo che non lascia supporre alcuna innovazione.

Sisto IV nella Costituzione « Illius qui pro Dominici » (66), ordina che il Notaro, dopo aver rogato un testamento o una pia

---

(64) Il testo fu poi inserito nelle Decretali di Gregorio IX, lib. II, tit. 19, c. II.

(65) « Scripta vero authentica, si testes inscripti decesserint, nisi per manum publicam facta fuerint, ita quod appareant publica, aut authenticum sigillum habuerint per quod possint probari, non videntur Nobis alicuius firmitatis robur habere - c. 2, X de fide instr. II, 22.

(66) B. H. p. 203. Nelle Costituzioni raccolte nel Bollario, la prima menzione del Notaro è fatta dalla citata Bolla. Va notato pertanto che nell'Archivio di Stato esistono ben 465 buste (da

elargizione fatta in favore dell'Ospedale, ne deve dare notizia al precettore, direttamente o per interposta persona e nel minor tempo possibile, sotto pena di scomunica. Inoltre esorta i Notari come anche i Confessori a non omettere mai di raccomandare il pio luogo ai moribondi facoltosi, onde possano sovvenirlo a misura delle proprie disponibilità ([66]). In un'altra Costituzione ([67]), lo stesso Pontefice determina il tempo utile di un mese, per la notifica al Precettore dei rogiti stessi.

L'obbligo che fa ai Notari, e che aggrava con la comminazione della scomunica, lo estende anche a tutti coloro, ai quali per caso fossero pervenuti i registri dei Notari contenenti disposizioni favorevoli all'Ospedale. Ma al Pontefice non pare di aver sufficientemente provveduto alla conservazione di tali preziosi documenti e perciò ordina agli stessi Precettori di registrare in un libro speciale, tutto quanto vien loro comunicato dai Notari, punendo di scomunica i negligenti i quali se dopo sei mesi non avessero mostrato resipiscenza, sarebbero anche rimasti privati del beneficio senza speranza di restituzione ([68]).

Fino a Pio IV i Notari che prestavano la loro opera nell'Ospedale, erano presi necessariamente dal Collegio Capitolino e mantenuti a spese del Precettore. Accadeva però che il Notaro, venendo a mancare o per causa di morte o per altra ragione, le scritture da lui redatte, trasportate fuori dell'Ospedale, erano sovente distrutte

---

191 a 655) di «instrumenti», o atti notarili interessanti solo l'Ospedale di S. Spirito. Il primo vovolume (o busta) riporta documenti del 1456 e perciò anteriori al Pontificato di Sisto IV. Eguale abbondanza si riscontra tra il materiale degli altri Ospedali.

(66) « Ipsi quoque Notarii et Confessores eorumdem decedentium in suorum remissionem peccatorum eisdem testantibus et confidentibus commemorare non omittant ut ad tam pia opera, quae in hospitali exercentur, manus porrigant adiutrices, quemadmodum Nos quoscumque Chistifideles et praesertim confratres eiusdem confratriae qui pro tempore fuerint per viscera misericordiae Domini nostri Jesu Christi adhortamur ». Cost cit. « Illius qui pro dominici »; Clemente VII con la Costituzione « Singularem » e Giulio III con la Costituzione « Si in universa » ripetono e confermano le stesse parole riferite. B. H. pp. 315 e 389.

(67) Cf. « Etsi de universis » più volte citata. - Bull. Rom., V, 216.

(68) « Et notari rogati hactenus et quos in posterum rogari contingerit, de testamentis et aliis ultimis voluntantibus ac contractibus in quibus contineretur aliquid quod in commodum dicti hospitalis..... tradent, huiusmodi dispositiones praeceptori dicti hospitalis significare teneantur infra mensem, postquam de illis rogati fuerint..... huiusmodi significationes (Praeceptor vel Rectores) in aliquo libro annotare teneantur... negligentes... excommunicationis sententiam incurrant et si illa per sex menses animo indurato sustinuerint, officio... privati existant eo ipso, absque spe restitutionis » - Cost. « Etsi de universis ». Lo stesso Concilio Tridentino più tardi parlando degli atti notarili, nelle cause spettanti al foro ecclesiastico, stabilirà come termine utile per la stessa esibizione, un mese: « porro ipsam actornm copiam teneatur Notarius... ad minus intra mensem exhibere ». Sess. XXIV c. 20 de ref.

o disperse, con quanto danno dell'Ospedale, è facile immaginare. Da qui la ragione di una importante innovazione.

Pio IV con Motu Proprio « Cum sicut accepimus » del 9 Novembre 1560 ([69]) istituisce un Notaro proprio, la cui funzione deve essere tutta diretta alla registrazione di documenti di interesse ospedaliero. Per il buon funzionamento di questa nuova istituzione egli dà le seguenti direttive:

1) il Notaro non deve essere stipendiato;

2) le note degli istrumenti, una volta redatte, devono conservarsi nella Cancelleria dell'Ospedale;

3) ad ogni Notaro successore è concessa l'autorità di supplire e correggere i difetti riscontrati nelle note dei predecessori, le quali così corrette e redatte in esatta forma giuridica, hanno la medesima forza obbligatoria, come se fossero state redatte dal primo o da qualunque altro Notaro del Collegio Capitolino ([70]).

Le disposizioni di Pio IV, certamente di grande valore storico e giuridico, furono perfezionate e rese più consone alla natura e al fine dell'Ospedale da Urbano VIII. Questo Pontefice pur mantenendo per l'Ospedale un Notaro proprio, vuole però che il Precettore lo scelga tra i suoi religiosi professi e sacerdoti; che sia amovibile *ad nutum;* che abbia la medesima autorità di ogni comune Notaro di professione e che possa essere sostituito come e quando a lui piacerà, da qualsiasi altro Notaro pubblico, non esclusi quelli della Curia romana ([71]).

Il vantaggio che doveva apportare all'Ospedale, questo adattamento, si intuisce con molta facilità, però il Pontefice va ancora più oltre. Il Notaro creato da Pio IV, doveva essere adibito solo per le scritture di interesse interno dell'Ospedale, e per conseguenza la sua opera rimaneva circoscritta, dovendosi chiedere l'intervento

---

(69) B. H. p. 468.

(70) « Nos praemissis occurrere et indemnitati hospitalis et pauperum praedictorum paterno affectu consulere volentes, motu simili et apostolica auctoritate per praesentes statuimus et ordinamus quod de caetero perpetuis futuris temporibus Notarius et Secretarius dicti Hospitalis ab eo recedentes et officium... exercere desinentes, aut ipsorum Notarii, si decedant haeredes imbreviaturas seu notas instrumentorum per eos rogatorum, interesse dicti Hospitalis quomodolibet concernentium, alio transportare nequeant sed eas in Cancellariae ipsius Hospitalis, ad hoc ut illi succedentes, Notarius et Secretarius praefati, illas gratis et sine praemio explere et in publicam formam redigere possint, dimittere teneantur ». Costituzione citata.

(71) Cost. « Commoditatibus ipsius » del 28 Novembre 1626 - B. H. p. 587.

di altri Notari pubblici per tutti gli altri interessi ospedalieri, sia dentro come fuori di Roma. A Papa Urbano non sfugge l'inconveniente e nell'intento di provvedere ad una più completa e assoluta indipendenza dell'Ospedale, anche in questa materia, deputa altri quattro Notari con le stesse prerogative e come coadiutori del primo, da scegliersi di preferenza tra quei sacerdoti professi dell'Ordine di S. Spirito, che già avessero rivestito la carica di Notaro nella Curia romana, prima di entrare nell'Ordine, o, in mancanza di questo requisito, tra i più abili e i più idonei.

A questi cinque Notari fu in seguito demandato il disbrigo e la confezione di tutti gli atti e pratiche notarili, che nell'interesse dell'Ospedale e dell'Ordine, dovevano essere redatti sia in Roma che in ogni altro luogo ([72]). Queste disposizioni rimasero in vigore fino alla definitiva soppresione dell'Ordine.

8 - Capacità giuridica.

Abbiamo già detto che la presenza del Notaro negli Ospedali di Roma, ci dà indubbiamente un'idea della loro effettiva capacità giuridica; tuttavia questa affermazione non va intesa nel senso che senza il Notaro la capacità giuridica non avesse potuto avere una stabile consistenza, perchè tale capacità è semplicemente un accessorio e come tale segue la personalità, che è il principale; solo si vuol dire che il Notaro, come esponente autentico della legge, ci indica le proporzioni che la stessa capacità aveva raggiunto.

Abbiamo anche tratteggiato più sopra la capacità per lo più attiva nel movimento contrattuale, accentrato nella maggior parte dei casi, nelle mani dei Rettori o delegati di Confraternite per i singoli Ospedali; ora più particolarmente vogliamo accennare sommariamente alla capacità giuridica, considerata in senso passivo, nelle donazioni e nei testamenti.

---

(72) Praeterea quoniam... evenire consuevit quod tam in dicta Urbe quam extra eam plures contractus et scripturae pro dicto Archihospitali conficiantur, pro quibus conficiendis alios Notarios adhibere... necesse est... auctoritate et tenore praesentium facultatem et auctoritatem tribuimus et impartimur deputandi quatuor duntaxat ex fratribus... in Coadiutores seu substitutos Notarii .. ad effectum ut eiusdem fratres seu successorum suorum huiusmodi nomine, tam in Urbe quam extra ubique locorum, prout fuerit quaecumque Instrumenta... conficere stipulare... ». Cost. cit.

Le prime donazioni, e certamente le più cospicue, sono quelle fatte dai Sommi Pontefici, non solo quando hanno dotato gli Ospedali, ma anche successivamente annettendo loro i proventi di pedagi obbligati o le rendite di benefici vacanti ([73]).

Inoltre per ordine dei medesimi Pontefici, era stabilito che se gli stessi Ospedali o luoghi dipendenti, fossero stati concessi in Commenda a persone anche estranee all'Ordine, l'Ospedale dovesse sempre percepire una pensione annua, che si aggirava per lo più sui cento ducati d'oro di Camera ([74]).

É certo che queste ultime forme di donazione impropriamente si possono chiamare tali, perchè venivano fatte in forza di legge e perciò erano vere obbligazioni annuali; però era l'Ospedale che riceveva le pensioni, cioè la qualità di soggetto passivo di diritti, era appunto un Istituto dotato di capacità giuridica.

Non meno importanti sono anche le donazioni di privati. La prima forma si esplicò nelle elemosine sia spontanee, sia fatte per assecondare i desideri dei Pontefici, i quali a loro volta concedevano ampie Indulgenze onde incoraggiare più generose elargizioni.

Ciò avveniva specialmente quando, come abbiamo ricordato altrove, la crisi dell'erario pontificio, vietava ai Pontefici di intervenire personalmente a coprire i bisogni e le necessità.

Quasi tutti i documenti pontifici lasciano supporre che le donazioni spontanee, indipendentemente da qualunque intervento pontificio, non dovevano essere nè rare, nè di poca importanza, sia perchè era questo prevalentemente lo scopo della presenza del notaro nell'Ospedale, sia anche perchè, allo scopo di evitare illecite sottrazioni, ai notari era fatto stretto obbligo di denunciare sollecitamente qualunque genere di donazione, e in modo particolare se esse venivano fatte «mortis causa» ([75]).

Oltre alle donazioni, gli Ospedali venivano sovente in posseso

---

(73) Cf. le seguenti Cost.: «Iustis et honestis» del 3 Nov. 1440 di Eugenio IV; «Inter caeteras» dell'11 Mar. 15.3 di Leone X; «Etsi illius» del 9 Genn. 1538 di Paolo III; «Ad ea ut tenemur» del 29 Magg. 1559 di Paolo IV - B. H. pp. 121-280, 333, 435. Anche per i benefici detenuti da religiosi di S. Spirito, vigevano sempre le vetuste disposizioni dei Pontefici, in virtù delle quali, tolto il necessario per il vitto ed il vestito, dovevasi cedere il di più per i bisogni dell' Ospedale - Cf. Cost. «Ex suscepto servitutis» di Pio V - B. H· p. 524.

(74) Giulio II «Religionis zelus» del 29 Ag. 1506 - B. H. p. 225.

(75) Sarebbe certamente interessante riferire le più cospicue e originali donazioni, i cui relativi documenti si conservano nell'Archivio di Stato, tra il materiale dei singoli Ospedali; ma non lo riteniamo opportuno, per non estendere troppo il nostro studio. Considerandole complessivamente,

di eredità intere o parti cospicue con disposizioni testamentarie ([76]).

Per ordine di Sisto IV, come abbiamo veduto, i Notari e i Confessori dovevano sollecitare dai moribondi pii lasciti; Pio VII invece, in un periodo assai critico, va ancora più in là, arrivando a dichiarare nullo ogni testamento che non contenesse almeno una sovvenzione di uno scudo per l'Ospedale ([77]).

In caso di eredità intestate, gli Ospedali avevano diritto a una parte precedentemente fissata, come abbiamo avuto occasione di dire altrove, citando i relativi documenti ([78]).

---

le donazioni pur essendo devolute ai singoli Ospedali, avevano destinazione diversa, e cioè mantenimento degli infermi, dotazioni per maritaggi e anche — come si diceva — per « monacazione »,

Una forma di donazione originale per esempio, era costituita da fondazione di Cappellanie o o Benefici amovibili, fatte da singoli fedeli, i quali poi lasciavano per testamento l'incombenza e il diritto agli Ospedali di nominare il titolare. Riportiamo come saggio l'ultima nomina registrata in apposito libro ed effettuata dalla Commissione Amministrativa degli Ospedali:

« Nos Joannes Bapta Bussi Exc mae Commissionis Administrativae VV. Hospitalium Urbis aliique eorundem administratores.

Cum spectet et pertineat ad Ven. Archiosp.le SS.mi Salvatoris ad Sancta SS.rum Urbis jus nominandi et praesentandi Cappellanos sive Beneficiatos ad Cappellaniam laicalem ad nutum amovibilem, sive simplex Beneficium erectum a bo. me. Plautilla Bossi Moretti in Sacrosancta Liberiana Basilica S. Mariae Majoris, ut ex eius testamento in Archivio dicti Archiospitalis asservato..... Cumque jam vacaverit et adhuc vacet Cappellania praedicta per obitum Rev. Sacerdotis D. Antonii Perez; Volentes idcirco de idonea Persona ad exercitium dictae Cappellaniae ad nutum amovibilis sive simplicis Beneficii ut supra vacantis providere, propterea vigore supradicti juris nominandi et praesentandi ad dictum Archiospitale pertinentis, praesentamus, eligimus et nominamus in Cappellanum sive Beneficiatum dictae Cappellaniae, sive simplicis Beneficii a Plautilla Bossi Moretti erecti, Rev. D. Petrum de Arcangelis cum omnibus et singulis fructibus, redditibus, juribus, iurisdictionibus, honoribus et oneribus solitis et consuetis; Rogantes Em.mum et Rev.mum D. S. R. E. Cardinalem Scotti Archipresbyterum eiusdem Sacrosanctæ Liberianae Basilicae, istiusque Reverendissimum Capitulum et Rev.mos. D.D. Canonicos ut dictum Sacerdotem Petrum de Archangelis ad Cappellaniam seu Beneficium antedictum per Nos ut supra nominatum instituere dignentur necnon illum admittere in Choro et ad functiones solitas et consuetas in eadem Basilica ad quas de jure et consuetudine huiusmodi Cappellani tenentur. In quorum etc.... Romae in Palatio nostrae Residentiae in Via Iulia hac die 29 Julii 1817.

L. ✠ S.

Joan. Bap ta Bussi Praeses
Nicolaus Fratocchi - Secretarius -

Le altre nomine hanno per lo più la stessa forma, mutato naturalmente quanto richiedevano le circostanze.

La prima nomina registrata risale al 1732 e parla della stessa Cappellania fondata da Plautilla Bossi Moretti (Hosp. SS. Salv. ad Sacta SS.rum - Archivio di Stato vol. 402/2.

(76) Scrive il Ch.mo Prof. MONTENOVESI O.: « Una eredità vistosa toccò all'Ospedale in seguito al testamento di Cicco « de Trebis » rogato a Sezze il 23 Luglio 1348 dal notaio Nicola, Setino: l'Ospedale infatti fu nominato erede universale oltre il lascito della quarta parte del Castello di Trevi col suo territorio, nella Diocesi di Terracina; della quarta parte dei Casalini del testatore a Sezze, nella Contrada «Inclastradura»: della quarta parte di un mulino presso Cisterna e di una parte di Castelvecchio presso quest'ultima» - L'Archiospedale di S. Spirito in Roma - in Archivio della R. Deputazione Rom. di Storia Patria vol. LXII - Roma 1939 p. 192.

(77) Cf. CANEZZA, o. c. p. 120. Si possono consultare molto utilmente, all'Archivio di Stato, le seguenti Buste. che contengono i documenti della materia in esame; Osp. S. Spirito - 1144, 1145, nonchè la Busta 10 nella quale è conservata « Memoria di 68 legati in favore dell'Ospedale di S. Spirito » (1501 1886); Osp. S. Giovanni: 198-333 - Osp. S. Giacomo: 1480, 1484 - Osp. della Consolazione: 131-138, 194 199, 226-232, 244-270 - Osp. di S. Rocco: 8, 28-35, 119-659, 665-667 - Osp. di S. Gallicano: 18 e in modo speciale la busta 47 dove si parla del famoso Legato Corsi tuttora in funzione.

(78) Vedi p. 100 - Secondo il tenore della Costituzione « Cum prout » del 1 Aprile 1547 di Paolo III, l'Ospedale di S. Giacomo doveva percepire 50 fiorini d'oro. Archivio di Stato, Roma - Osp. S. Giacomo, vol. 293.

BIBLIOGRAFIA

I - FONTI

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO IX - Roma 1857.

BULLARII ROMANI CONTINUATIO - Prati 1845-1854.

BULLARUM DIPLOMATUM ET PRIVILEGIORUM SANCTORUM PONTIFICUM TAURINENSIS EDITIO - 1857-1872

BULLARIUM ORDINIS FR. MINORUM S. P. FRANCISCI CAPUCCINORUM - Tom. I-VII Romae Typis Joan. Zempel, 1740-1742. Tom. VIII-X Oenip. Typis Wagnerianis, 1883-1884.

BULLARIUM HOSPITALIS S. SPIRITUS IN SAXIA (1752).

1) Copia dell'Arch. di Stato di Roma (Coll, vol. 1);
2) Copia della Bibliot. Lancisiana (Coll. vol. 368).

CANONES ET DECRETA CONCILII TRIDENTINI EX EDITIONE ROMANA - an. 1834 REPETITI - Ed. Aemilius Richeter - Neapoli 1872.

CODEX JURIS CANONICI PII X PONTIFICIS MAXIMI JUSSU DIGESTUS BENEDICTI PAPAE XV AUCTORITATE PROMULGATUS.

CORPUS JURIS CANONICI - Ed. Lipsien. II, Aemil. Friedberg. Lipsiae 1879-1881

MAGNUM BULLARIUM ROMANUM - Ed. Noviss. vol. 4, Romae 1673.

II - MANOSCRITTI

(Archivio di Stato - Roma)

1) OSPEDALE DI S. SPIRITO:

Annualia canonicorum	Busta	9
Atti notarili	»	191 a 655
Bolle e Brevi	»	1408
Bullae confirmatorum privileg.	»	14
Catasti e piante	»	1458-1481
Cause giudiziarie	»	1146-1293
Chiesa di S. Spirito	»	1299
Commendatori e Canonici	»	1296

Contratti . . . . . » 701
Decreti . . . . . » 62
Frati di S. Spirito . . . . . » 15
Giurisdizione ecclesiastica . . . . . » 1303
Inventarium domorum . . . . . » 73
Jura et documenta . . . . . » 5-8
Liber memoralium . . . . . » 16
Mandati . . . . . » 1891-2309
Miscellanea: assistenza e personale . . . . » 3092
Notizie diverse per Ms. Racagni . . . . . » 30
Privilegia et jura . . . . . » 2-4
Rubricella . . . . . » 102-106; 656-667
Sacra Visita . . . . . » 901-917; 3177-3180
Sacrae reliquiae . . . . . » 10
Serie dei Precettori . . . . . » 31, 32
Testamenti . . . . . » 1144-1145
Transumptum bullarum . . . . . » 1434
Transumptum privilegiorum . . . . . » 1422-1431

Pergamene N. 232 - Gruppo A

2) OSPEDALE DI S. GIOVANNI AL LATERANO:

Atti giudiziari . . . . . Busta 334-336
Beni dell'Ospedale . . . . . » 979
Bolle e Privilegi . . . . . » 371
Catasto dei Privilegi, grazie, indulgenze ecc. . » 374
Congregazioni . . . . . » 1-23
Eredità . . . . . » 198-331
Istromenti . . . . . » 24-179
Personale . . . . . » 402
Sacra Visita . . . . . » 181-182
Statuti . . . . . » 370
Piante, catasti e inventari . . . . . » 372, 373, 377
Testamenti . . . . . » 332-333

3) OSPEDALE DI S. GIACOMO IN AUGUSTA:

Amministrazione . . . . . Busta 1496
Bolle e Documenti . . . . . » 292, 293
Congregazione e decreti . . . . . » 1-14; 16-18
Eredità . . . . . » 1480-1484
Norme per la recita degli uffici . . . . . » 332
Personale ecclesiastico . . . . . » 65-368
Sacerdoti visitatori . . . . . » 369-379
Statuto organico . . . . . » 93
Vertenze . . . . . » 263

4) OSPEDALE DELLA CONSOLAZIONE:

Amministrazione	Busta	1291, 1292, 1294
Assistenza spirituale	»	1242
Cause	»	281
Cause con enti morali	»	287
Congregazioni e decreti	»	1-30
Eredità	»	131-138; 194-199; 226-232; 244-270; 1291-1293
Giustificazione dei mandati	»	874-1022
Legati	»	1279-1285
Mandati	»	801-872
Obblighi di Messe	»	763
Personale	»	289, 290, 442, 1297
Regolamenti	»	769
Sacra Visita	»	116
Testamenti	»	244
Stato delle anime	»	767

5) OSPEDALE DI S. GALLICANO:

Chiesa, Messa e Funzioni	Busta	23
Congregazioni	»	1-5
Legato Corsi	»	47
Personale	»	13
Privilegi e Regolamenti	»	7
Relazioni	»	6, 8
Testamenti ed eredità	»	18

III - SCRITTORI

A CORONATA MATTH. - *Institutiones Iuris canonici* - Ed. altera - voll. I e II Torino 1939.

A MOSTAZO F. - *De causis piis* - Lugduni 1686.

AMYDENUS (=AMEYDEN) TH. - *De pietate romana libellus* - Romae 1625.

ADINOLFI P. - *Roma nell'età di mezzo* - Roma 1881.

ANTOINE C. - *Corso di economia sociale, « Biblioteca per il Clero »* - vol. 38.

ARANGIO RUIZ - *Istituzioni di diritto romano* - 2. ed. Napoli 1934.

AZZURRI F. - *Il ricovero degli infermi dalla più remota antichità fino al Cristianesimo, in « Rassegna di opere pie »* I, fasc. 3-4, Roma 1894.

BAGLIONI S. - *I pubblici istituti sanitari in Roma, in « Atti del II Congresso di Studi romani »* vol. III.

BARBOSA A. - *De officio et potestate parochi* - Lugduni, 1665.

„ - *De officio et potestate episcopi* - Lugduni 1679.

„ - *De jure ecclesiastico universo* - Lugduni 1677.

BENEDETTO XIV - *De Synodo dioecesana* - Venetiis, 1792.

BLAT A. - *Commentarium textus Codicis j. c.* - Roma 1921-27.

BONACINA - *De alienatione bonorum ecclesiasticorum, in « Opera Omnia »* - Venetiis 1694.

BOUIX D. - *De parocho* - Parisiis 1867.

„ - *De jure regularium* - Ed. 3, Parisiis, 1882-1883.

CANEZZA A. - *Gli Arcispedali di Roma nella vita cittadina nella storia e nell'arte.* - Roma 1933.

CAPPELLO F. - *Tractatus canonico-moralis de Sacramentis* - vol. 2 pars. 1 De Poenitentia, Torino 1938.

„ - *De visitatione SS. Liminum* - Romae 1912-13.

CASORIA I. M. - *De personalitate juridica « piarum causarum »* - Molfetta 1937

CAVAGNIS - *Institutiones juris publici ecclesiastici* - Romae 1906

COVIELLO N. - *Diritto ecclesiastico* - Roma 1915.

CREUSEN G. - *Religieux et Religieuses d'après le droit canonique* - Ed. 6 Louvain 1930.

CUGIA S. - *Il termine « piae causae ». Contributo alla terminologia delle persone giuridiche nel diritto romano, in «Studi giuridici in onore di C. Fadda»* - Vol. V. Napoli 1906.

D'ANGELO S. - *Jus digestornm* - Romae 1928.

„ - *La esenzione dei Religiosi* - Torino 1929.

DE CHAMPAGNY F. - *La charité chrétienne dans les primiers secles* - Paris 1856

DE LUCA JOA. BAPT. - *Theatrum veritatis et justitiae* - Venetiis 1706.

DE LUCA MAR. - *Praelectiones juris canonici* - (Introd. e 3 vol.) Romae 1897-98.

DE ROSSI G. B. - *Il monastero di S. Erasmo nella Casa dei Valeri sul monte Celio, in " Bullettino di Archeologia Cristiana „* - 1868.

„ - *I Monumenti cristiani di Porto, in " Bullettino di Archeologia Cristiana „* Roma 1866.

DEVOTI G. - *Institutiones canonicae* - Venetiis 1827.

DUBALLET B. - *Cours complet de droit canonique et de jurisprudence canonico-civile* - Paris-Poitiers 1896-1901.

DUCHESNE L. - *Liber pontificalis* : Parigi 1886-1892.

FANUCCI C. - *Trattato di tutte le opere pie dell'alma città di Roma* - Roma 1601

FERRARA - *La teoria delle persone giuridiche* - 2 Ed. Napoli-Torino 1923.

FERRARIS F.L. - *Bibliotheca canonica juridica moralis theologica necnon ascetica polemica rubricistica historica* - Ed. noviss. Romae ex Typ. Poligl. S.C. De Prop. Fide 1885-1892.

FLICHE A. - *La chrétianté médiévale* - Paris 1929.

GASPARRI P. - *De Sanctissima Eucharistia* - Parisiis-Lugduni 1897.

GIBERT JOAN P. - *Corpus juris canonici* - Coloniae 1735.

GIRALDI U, - *Animadversiones et additamenta ad A. Barbosa De officio et potestate parochi* - Roma 1774.

GIUFFRIDA - *Le persone giuridiche e la nuova legge sulle Opere Pie* - Palermo 1898.

GREGOROVIUS F. - *Storia di Roma nel Medio Evo* - Trad. it. 4 vol., Roma 1900-01.

GRISAR H. - *Roma alla fine del mondo antico* - Roma 1908.

HURTER F. - *Storia di Papa Innocenzo III* - Trad. ital., Milano 1857.

INNOCENZO III - *Opera omnia* e in Migne P. L. 214-217.

LALLEMAND L. - *Histoire de la charité* - 4 Tom. - Paris 1902-1912.

MARANGONI G. - *Thesaurus parochorum* - Roma 1726.

MARTIRE G. - *L'Isola della salute* - Roma 1934.

MELAMBO A. - *Attorno alle Bolle papali, in « Miscellanea di storia e cultura ecclesiastica* „ III (1905).

MICHIELS G. - *Principia generalia de personis in Ecclesia* - Lublino 1932.

MONTENOVESI O. - *L'Arciospedale di S. Spirito in Roma in " Archivio della R. Deputazione romana di storia patria* „ - vol. 42 (1939).

MONTENOVESI O. - *Gli Archivi degli Ospedali romani nell' Archivio di Stato in Roma, in " Archivi* „ III, 1936, n. 2.

MORICHINI C. L. - *Degli istituti di carità per la sussiseenza e l' educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma* - Roma 1870.

MURATORI L. - *Antiquitates Italicae Medii Evi* - Mediolani 1741.

OJETTI B. - *Synopsis rerum moralium et juris pontificii* - Ed. 3, Romae 1909-1914

PASTOR L. - *Storia dei Papi* - vol. II, Roma 1911.

PIAZZA C. B. - *Eusevologio romano ovvero delle opere pie di Roma* - Roma 1699.

QUERINI Q. - *La beneficenza romana dagli antichi tempi fino ad oggi* - Roma 1892.

RATTI N. - *Delle opere di pubblica beneficenza dei cristiani dei primi tre secoli in " Atti dell'Accademia Romana di Archeologia* „ *III.*

REIFFENSTUEL A. - *Jus canonicum universum* - Ed. Pelletier, Parisiis 1864-1869

ROHRBACHER G. - *Histoire universelle de l'Eglise Catholique* - t. VIII, Torino 1878.

SABELLIUS M. A. - *Summa diversorum tractatuum* - Venetiis 1748.

SAULNIER P. - *De capite sacri Ordinis S. Spiritus dissertatio* - Lugduni 1649.

SCHAEFER TH. - *De Religiosis* - Ed. III, Romae 1940.

SCHMALGRUEBER F. - *Jus ecclesiasticum universum* - Romae 1843-1845.

SEBASTIANELLI G. - *De personis* - Ed. 2, Romae 1905.

SIMEONE G. - *Lezioni di diritto canonico* - Napoli 1898.

TAMBURINI A. - *De jure Abbatum et Praelatorum* - Romae 1630

TODESCO L. - *Storia Medioevale e Moderna* - vol. I, Padova 1929.

URSAJA D. - *Disceptationes ecclesiasticae* - Venetiis 1724-1736.

VANTI M. - *S. Camillo de Lellis nell' Ospedale di S. Giacomo in Augusta* Roma 1930.

» - *Mons. Bernardino Cirillo Commendatore di S. Spirito, in " Domesticum "* - Roma 1936.

VERMEERCH A. - *De religiosis institutis et personis* - Brugis 1902.

VERMEERCH A.-CREUSEN J. - *Epitome Juris Canonici* - Meclinae - Romae tom. I, ed. PI 1937 tom. II, ed. V, 1936.

WERNZ F. H. - *Jus Decretalium* - Roma - Prati 1898-1913.

WERNZ-VIDAL - *Jus Canonicum ad Codicis normam exactum* - Romae 1923-1938.

IV - DIZIONARI

DICTIONNAIRE DES ANTIQUITÉS del Saglio, vol. V - Paris 1912

DICTIONNAIRE DE DROIT CANONIQUE di Ms. André e Condis, Paris 1894.

DIZIONARIO DI ERUDIZIONE di Moroni - Venezia 1840-1861.

ENCICLOPEDIA ITALIANA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI - pubblicata dall'Ist. Treccani - vol. XXV, 1935.

ENCYCLOPEDIE THEOLOGIQUE di M. Abh. Migne - vol. 47 I Serie - Paris (1866) vol. 9, III Serie (1856).

V - PERIODICI

ACTA APOSTOLICAE SEDIS - Commentarium officiale - Città del Vaticano.

ARCHIVI D'ITALIA - Roma.

ARCHIVIO DELLA R. DEPUTAZIONE ROMANA DI STORIA PATRIA.

ATTI DEL II CONGRESSO NAZIONALE DI STUDI ROMANI.

ATTI DELL' ACCADEMIA ROMANA DI ARCHEOLOGIA - Roma,

BIBLIOTECA PER IL CLERO.

BULLETTINO DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA - Roma.

DOMESTICUM - Bollettino cronistorico riservato ai Ministri degli infermi - Roma.

JUS PONTIFICIUM SEU EPHEMERIDES ROMANAE AD CANONICAS DISCIPLINAS SPECTANTES - Roma.

MISCELLANEA DI STORIA E CULTURA ECCLESIASTICA.

MONITORE ECCLESIASTICT - Pubblicazione mensile per il Clero - Roma.

PERFICE MANUS - Torino.

PERIODICA DE RE MORALI CANONICA LITURGICA - Roma, Pont. Univ. Greg.

ABBREVIAZIONI

A. A. S. = Acta Apostolicae Sedis.

ARCH. di ST. = O. S. Archivio dell'Ospedale di S. Spirito conservato nello Arch. di Stato.

ARCH. di ST. - O. S. Giac. = Archivio dell'Ospedale di S. Giacomo in Augusta conservato ecc.

ARCH. di ST. - O. S. Giov. = Archivio dell'Ospedale del SS. Salvatore (San Giovanni) ad Sancta Sanctorum, conservato ecc.

ARCH. di ST. - O. d. C. = Archivio dell'Ospedale della Consolazione, conservato ecc.

ARCH. di ST. - O.S.G. = Archivio dell'Ospedale di S. Gallicano, conservato ecc.

B. H. = Bullarium Hospitalis S. Spiritus in Saxia (Copia conservata nell' Arch. di Stato.

B. H. (Lanc.) = Bullarium Hospitalis S. Spiritus in Saxia (Copia conservata nella Biblioteca Lancisiana).

BULL. M. = Magnum Bullarium Romanum.

BULL. ROM. = Bullarium Romanum.

BULL. R. Cont. = Bullarii Romani continuatio.

L. P. = Liber Pontificalis.

P. L. = MIGNE; Patrologia Latina.

INDICE DELL'ESTRATTO

Prefazione . . . . . Pag. 1

Cospetto generale della dissertazione . . . . » 6

Indice Generale . . . . . » 11

CAP. UNICO : Ordinamento direttivo e amministrativo » 13

Bibliografia . . . . . : » 39